



Associazione Italiana degli investitori Informali in Rete
Italian Business Angels Network Association

LIBRO BIANCO START-UP

Proposte di legge per lo sviluppo delle start-up

Indice sommario

1. Introduzione	
2. Proposte di Diritto Tributario	
2.1. Proposte per le start-up	
2.1.1. Esenzione dall'obbligo di apposizione del visto di conformità	9
2.1.2. Agevolazioni per il rimpatrio di personale qualificato dall'estero	11
2.1.3. Riduzione imposte e tasse alla data della costituzione	13
2.1.4. Modifica base imponibile IRAP	16
2.1.5. Aumento della deduzione c.d. ACE (Aiuto alla Crescita delle Imprese)	17
2.1.6. Interessi passivi - franchigia di deducibilità	18
2.2. Proposte per i Business Angels	
2.2.1. Detassazione plusvalenze rivenienti da disinvestimenti di somme reinvestite in start-up	21
2.2.2. Estensione detrazioni a "versamenti in conto copertura perdite"	22
2.2.3. Assimilazione delle "perdite su investimento a seguito di liquidazione" alle "minusvalenze"	24
2.3. Proposte per i finanziatori	
2.3.1. Deducibilità immediata svalutazioni crediti verso start-up	26
2.3.2. Riduzione impatto sul PAV dei crediti verso start-up	28
3. Proposte di Diritto Societario	
3.1. Aumento di capitale in caso di perdite	31
3.2. Posticipazione al quarto anno di esercizio della riduzione del capitale sociale nel caso di perdite a meno di un terzo	35
3.3. Regolamentazione del diritto di recesso dei soci fondatori	37
3.4. Possibilità di creare categorie di partecipazioni con voto limitato o escluso in misura eccedente la metà del capitale sociale	39
3.5. Agevolazioni per i finanziamenti soci	42
3.6. Titoli di debito flessibili ed aperti al pubblico	45
3.7. Gratuità della prima vidimazione dei libri sociali presso le Camere di Commercio	48

4. *Proposte di Diritto del Lavoro*

4.1.	Modifica della disciplina dell'art. 2103 c.c.	51
4.2.	Estensione dell'area di non applicazione della disciplina di cui all'art. 18 Legge 20 maggio 1970, n. 300	53
4.3.	Deroga alla presunzione legale di cui all'art. 69-bis comma 1 della Legge del 10.09.2003 n. 276	55
4.4.	Esclusione delle start-up dall'ambito di applicazione della normativa in materia di contratto a progetto	57
4.5.	Estensione dei presupposti di legittimità per l'utilizzo di prestazioni occasionali autonome rese a favore di start-up	59

1. Introduzione

All'interno di una situazione di perdurante crisi economica e finanziaria, si intravede in quest'ultimo periodo un "raggio di sole" che fa ben sperare per il futuro: la crescita esponenziale delle start-up.

Un segno, una evidenza che abbiamo il dovere di cogliere, perché sta ad indicare che c'è una, seppure lieve, ritrovata fiducia verso il Paese.

A decorrere dall'introduzione nel nostro ordinamento della disciplina in materia di "start-up innovative" a mezzo del D.L. 179/2012, occorre riconoscere che il Legislatore ed altri primari soggetti pubblici (ad esempio, Invitalia) hanno svolto un lavoro di qualità, che sta permettendo di liberare l'estro creativo di moltissimi imprenditori (giovani e meno giovani) che decidono di dedicare i loro sforzi a nuove iniziative imprenditoriali.

Nella nostra qualità di operatori impegnati quotidianamente nell'affiancamento alle start-up (seppure nei diversi ruoli propri di uno Studio Legale e Tributario, da un lato, e di una Associazione di Business Angels dall'altro), riteniamo che l'unico modo per essere competitivi nel mondo sia quello di provare, tutti quanti, a fornire un contributo, ciascuno sulla base delle proprie competenze e professionalità, facendo sistema e svolgendo la propria parte non solamente come privati cittadini ma anche nell'interesse della res publica.

Nelle pagine che seguono sottoponiamo all'attenzione del Lettore una serie di suggerimenti, nell'ambito del diritto tributario, del diritto societario e del diritto del lavoro. Sono tutte proposte di semplice attuazione, di snello recepimento e - in molti casi - di nessun impatto negativo sulle casse dell'Erario; ma al contrario, capaci di creare i presupposti per futuri impatti positivi, ovvero un incremento di occupazione, di ricchezza, e quindi di gettito. Tutte proposte che rispondono ad un principio che ci sentiamo di condividere: "smart is better than right".

Lo schema di lavoro che si ripropone nei diversi contributi è il medesimo: dopo aver individuato all'interno di un "executive summary" il problema ed una possibile soluzione allo stesso, vengono formulate proposte concrete di modifiche normative, andando poi ad illustrare più dettagliatamente la ratio ispiratrice di ciascuna modifica in commento e i loro possibili risvolti.

Sebbene buona parte dei suggerimenti che proponiamo si rivolga alla platea delle start-up innovative, è pure vero che vi sono idee che investono l'intera platea delle società di nuova costituzione ed early stage, per "agevolarne" la nascita e la continuità nella delicata fase dell'avvio dell'attività imprenditoriale. Talune proposte, altresì, riguardano i Business Angels ed i soggetti finanziatori.

L'obiettivo di fondo consiste nel formulare soluzioni legislative per trattenere i talenti in Patria e nell'incentivarne l'attrazione dall'estero. E per fare questo, non ci vogliono agevolazioni "a pioggia" (cioè contributi dallo Stato), ma coerenza legislativa: ovvero è necessario redigere norme "tagliate su misura" per le start-up, in coerenza con il tessuto economico che le contraddistingue e con il "fine ultimo" di creare un ecosistema libero da vincoli e che fornisca gli strumenti a tutti i nuovi imprenditori per liberare il loro talento.

Angelo Bonissoni

CBA Studio Legale e Tributario
Managing Partner

Paolo Anselmo

Presidente IBAN

2. Proposte di Diritto Tributario

A cura di Alessandro Olivetti, Dottore Commercialista*, e Luca Scarani, Dottore Commercialista*

Nella presente sezione sono riportate le nostre proposte in materia di diritto tributario. Esse sono suddivise in base ai beneficiari delle agevolazioni: *start-up*; Business Angels; finanziatori.

2.1. Proposte per le *start-up*

2.1.1. Esenzione dall'obbligo di apposizione del visto di conformità

Executive Summary

Con la presente proposta, suggeriamo di esonerare le "*start-up innovative*" dall'applicazione della disciplina in materia di "*visto di conformità*" per la compensazione del credito IVA superiore a euro 15.000,00.

Caratteristiche dell'intervento

- Beneficiari: *start-up innovative* come definite e regolate dal D.L. 179/2012
- Semplicità: elevata
- Efficacia: elevata
- Riduzione di gettito per l'Erario: nulla

Modalità attuative

Emanazione della seguente disposizione legislativa:

«È aggiunto, dopo il comma 7 dell'art. 10 del D.L. 1.7.2009 n. 78 (conv. L. 3.8.2009 n. 102), il seguente comma: "7-bis) Sono escluse dalle disposizioni di cui al precedente comma le "*start-up innovative*" di cui all'art. 25 del D.L. 179/2012"».

*CBA Studio Legale e Tributario

Descrizione dell'intervento

In tema di procedure per ottenere il rimborso del credito IVA, l'art. 10 del D.L. 1.7.2009 n. 78 (conv. L. 3.8.2009 n. 102), prevede, per contrastare il fenomeno dell'indebita compensazione dei crediti inesistenti, alcuni limiti alla compensazione dei crediti IVA.

L'utilizzo in compensazione di crediti IVA annuali per importi superiori a euro 15.000,00 comporta, inoltre, l'obbligo che la dichiarazione IVA, dalla quale emerge il credito, rechi:

- l'apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (es. dottore commercialista o esperto contabile);
- oppure la sottoscrizione del soggetto cui è demandata la revisione legale di cui all'art. 2409-bis c.c. (es. Collegio sindacale) ove presente.

La compensazione in F24 dei crediti IVA superiori a 15.000,00 euro è ammessa a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione dotata del visto di conformità.

La compensazione "*orizzontale*" dei crediti IVA annuali e trimestrali costituisce, in generale, una procedura alternativa più rapida ed efficace per il loro recupero rispetto a quella del rimborso. Tale procedura permette di "*dribblare*" la tempistica con cui l'Amministrazione Finanziaria effettua i controlli sulla sussistenza e l'esatto ammontare dei crediti chiesti nel caso di procedura di rimborso, nonché la cronica insufficienza dei fondi erariali destinati ai rimborsi, con il risultato che la tempistica fissata dalla legge non sia il più delle volte rispettata.

La normativa che prescrive l'apposizione del "*visto di conformità*" ostacola l'utilizzo da parte delle imprese della "*compensazione orizzontale*" dei crediti IVA che nel corso degli anni è divenuto un concreto strumento di acquisizione rapida di liquidità, specie da parte delle imprese in strutturale posizione creditoria: tale situazione è tipica delle *start-up* innovative che si trovano, a fronte di investimenti iniziali anche ingenti (e dei connessi costi, da cui tendenzialmente emerge IVA a credito), ad avere volumi d'affari ancora molto bassi.

È evidente come le norme in tema di compensazione che richiedono il rilascio del visto di conformità per importi annui superiori ai 15.000,00 euro possono costituire un disincentivo all'utilizzo della compensazione orizzontale, dal momento che la procedura implica, oltre ad inevitabili costi ad essa connessi, anche la verifica dei dati indicati nella dichiarazione con quelli riportati nella contabilità del contribuente.

Con l'esonero dell'obbligo del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA superiore a 15.000,00 euro nello stesso momento si otterrebbero vantaggi per la *start-up*, che potrebbe avere rilevanti benefici in termini di liquidità durante la delicata fase degli investimenti innovativi, e nessuno svantaggio per l'Amministrazione Finanziaria, che potrebbe destinare maggiori risorse umane verso controlli più focalizzati sulle imprese più grandi e "*mature*".

2.1.2. Agevolazioni per il rimpatrio di personale qualificato dall'estero

Executive Summary

Con la seguente proposta, si suggerisce l'introduzione nel nostro ordinamento di agevolazioni per il rimpatrio di personale qualificato dall'estero, per le imprese c.d. "start-up innovative", fornendo alle suddette imprese (i) un beneficio sotto forma di esonero dal pagamento di parte dei contributi previdenziali obbligatori previsti, e (ii) al lavoratore rimpatriato assunto una tassazione agevolata dei premi e degli straordinari percepiti (ad aliquota forfetaria del 20%). Tale misura si pone nell'ottica di incentivare il ritorno in Italia di cittadini che, per vari motivi, si trovano all'estero.

Caratteristiche dell'intervento

- Beneficiari: start-up innovative come definite e regolate dal D.L. 179/2012
- Semplicità: media
- Efficacia: media
- Riduzione di gettito per l'Erario: nulla

Modalità attuative

Emanazione della seguente disposizione legislativa:

« Art. 1) Hanno diritto alla concessione del bonus di cui all'art. 2 le aziende c.d. "start-up innovative" che rispettano i requisiti di cui al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 che decidono di assumere cittadini dell'Unione Europea in possesso di titolo di laurea i quali:

- a) hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d'impresa fuori da tale Paese e dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, i quali vengono assunti in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività;
- b) hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori da tale Paese e dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post-lauream, i quali vengono assunti in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.

Art. 2) Le imprese e le società di cui all'art. 1 possono beneficiare di un bonus sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97 pari al cinquanta per cento dei contributi previdenziali obbligatori previsti per ogni lavoratore con requisiti di cui all'art. 1, lettere a) e b).

Art. 3) Tutti i lavoratori di cui all'art. 1 possono beneficiare di una imposizione sostitutiva ai fini IRPEF e relative addizionali nella misura forfetaria pari al 10% dei premi produttività e degli straordinari percepiti dall'impresa qualificata come start-up innovativa, prescindendo dai requisiti indicati dal D.P.C.M 19 febbraio 2014 e dalle tipologie di contratto collettivo sottoscritto».

Descrizione dell'intervento

L'intervento proposto mira ad incentivare l'impiego da parte delle *start-up* innovative di personale qualificato sotto il profilo accademico-universitario, favorendo il rientro in Italia di lavoratori italiani o appartenenti al territorio dell'UE tramite un duplice incentivo:

- da un lato, favorendo le imprese *start-up* innovative che assumono un lavoratore rimpatriato mediante la concessione di un credito d'imposta da utilizzare in compensazione pari al 50% dei contributi previdenziali obbligatori previsti per ogni lavoratore rimpatriato assunto. Tale agevolazione agisce sul notevole divario attualmente esistente tra il salario del lavoratore e il costo per l'azienda;
- dall'altro, favorendo i lavoratori stessi mediante la tassazione agevolata ai fini IRPEF e relative addizionali (ad aliquota forfetaria del 10%) dei premi di produttività e degli straordinari percepiti. Così agendo il gettito erariale sulla tassazione ordinaria in capo al lavoratore è garantito, ma nel contempo si concede una agevolazione sull'imposizione fiscale gravante sul lavoro straordinario.

Naturalmente entrambe le suddette misure si rendono applicabili solamente nel periodo di tempo in cui la società è considerata *start-up* innovativa.

Le misure precedenti che si ponevano come obiettivo il rimpatrio di cervelli erano per lo più volte ad un'agevolazione in termini di parziale esclusione dal reddito imponibile del salario percepito dal lavoratore; tuttavia tali misure non hanno riscosso particolare successo, in quanto le aziende italiane non avevano alcun incentivo ad assumere un laureato che per vari motivi era espatriato rispetto ad un italiano residente in Italia.

Nell'ottica di incentivare i rientri in Italia di personale qualificato, è nostra opinione che il baricentro dell'agevolazione debba essere spostato sul versante opposto: ad essere agevolati dovranno essere non soltanto i lavoratori che decidono di rimpatriare, ma soprattutto le imprese *start-up* innovative che assumono gli stessi.

La natura "mista" della norma, proprio per questo motivo, si prefigge di rendere più "appetibile" la possibilità di assunzione da parte delle c.d. "*start-up innovative*", che in questo modo saranno incentivate a ricercare lavoratori o laureati che hanno accumulato varie e significative esperienze all'estero.

Sotto il profilo del gettito, appare peraltro agli scriventi che l'impatto negativo per le casse dell'Erario sarebbe ampiamente compensato dal maggior gettito IRPEF e contributivo dei lavoratori rimpatriati e, pertanto, sarebbe sostanzialmente nullo.

2.1.3. Riduzione imposte e tasse alla data della costituzione

Executive Summary

Con la presente proposta, suggeriamo di ridurre la pressione fiscale sulle aziende neocostituite attraverso la previsione legislativa di importi ridotti in sede di costituzione per le imposte attualmente dovute sin dal momento dell'avvio dell'attività.

Caratteristiche dell'intervento

- Beneficiari: *start-up*
- Semplicità: elevata
- Efficacia: elevata
- Riduzione di gettito per l'Erario: modesta (nel migliore degli scenari, nulla)

Modalità attuative

Emanazione delle seguenti disposizioni legislative:

IMPOSTA DI REGISTRO

- «L'art. 4 della Tariffa, Parte Prima, del D.P.R.131/1986, comma 1, lettera a), par. 5), è modificato come segue: "5) con conferimento di denaro, di beni mobili, esclusi quelli di cui all'art. 11-bis della tabella, e di diritti diversi da quelli indicati nei numeri precedenti: alla costituzione - euro 50,00".».
- «All'art. 4 della Tariffa, Parte Prima, del D.P.R.131/1986, comma 1, lettera a), è aggiunto il seguente paragrafo: "5-bis) con conferimento di denaro, di beni mobili, esclusi quelli di cui all'art. 11-bis della tabella, e di diritti diversi da quelli indicati nei numeri precedenti: successivamente alla costituzione - euro 200,00".».

IMPOSTA DI BOLLO

- «All'art. 1, comma 1-bis della Tariffa, Allegato A, parte Prima, del D.P.R.1972, n.642, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - Il paragrafo 1) è modificato come segue: "per gli atti propri delle società e degli enti diversi dalle società non ricompresi nel comma 1-bis, con esclusione degli atti inerenti la costituzione, incluse la copia dell'atto e la domanda per il Registro Imprese";
 - Il paragrafo 4) è modificato come segue: "per tutti gli altri atti, inclusa la costituzione delle società e degli enti diversi dalle società".».

TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

- «Nella nota 3 dell'art. 23 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 26 ottobre 1972, dopo le parole "tesoreria provinciale dello Stato"; l'ultimo periodo è sostituito come segue: "per l'anno di inizio dell'attività la tassa di cui alla presente nota deve essere corrisposta nella misura ridotta di euro 50,00 entro trenta giorni dalla data di presentazione della relativa dichiarazione".».

Descrizione dell'intervento

Avviare un'attività di impresa in Italia è piuttosto complesso. Un aspirante imprenditore, specie se giovane, che si trova ad affrontare per la prima volta il "mondo dell'imprenditoria" rischia di farsi scoraggiare non solamente dalla mole di adempimenti pre-costituzione (buona parte dei quali vengono sbrigati da notai e commercialisti), ma anche dal peso di tasse e balzelli che, ancor prima di cominciare, gravano sulla *start-up*; e questo non aiuta i giovani e restituisce un'idea sbagliata, quella di uno Stato che drena risorse ai contribuenti anche quando non sussiste una capacità contributiva.

Oggi l'imprenditoria ed il lancio di nuove idee non vengono più visti dai giovani come "un vezzo da sperimentare", ma come una necessità, l'unico sistema per affermare se stessi e sfidare la crisi economica che morde e ha ormai ridotto le possibilità di pensare non solo ad un impiego "per la vita", ma anche ad un ruolo di dipendente stabile che consenta di pianificare con serenità il futuro.

Il principio per cui lo Stato deve aiutare il potenziale imprenditore a non dissipare le proprie risorse economiche prima dell'inizio dell'attività di impresa è già stato fatto proprio, ma solo per pochissimi contribuenti, dall'attuale Legislatore, il quale - con Legge 106/2014 di conversione del D.L.83/2014 - ha previsto (art. 11-bis comma 3) che le *start-up* innovative di cui al comma 1 dell'articolo citato, costituite come S.r.l.s. da giovani imprenditori (< 40 anni) siano "esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa".

Per effetto della norma menzionata, in questo momento si hanno molteplici regimi di tassazione delle imprese neocostituite:

- un regime che per semplicità potremmo definire "tax free", che riguarda le (pochissime) *start-up* innovative di cui all'art. 11-bis L.106/2014;
- un regime "semi-agevolato" che riguarda le altre "start-up innovative", ovvero che non presentano tutti i requisiti di cui all'art. 11-bis L.106/2014, che in buona sostanza esenta da ogni pagamento di oneri verso la Camera di Commercio ma prevede il pagamento in misura ordinaria di registro, bollo, tassa di concessione governativa (c.d. "tassa vidimazione libri sociali") e bolli per i libri sociali (in altri termini, la disciplina prevista dal D.L.179/2012);
- un regime ordinario, per le *start-up* diverse da quelle innovative, che si trovano a dover sostenere ancora prima di iniziare l'attività di impresa, fra gli altri, i seguenti costi:
 - 200,00 euro imposta di registro
 - 156,00 euro bollo forfettario Agenzia delle Entrate
 - 309,87 euro tassa vidimazione libri sociali
 - 32,00 euro (considerando il minimo indispensabile) per i bolli da applicare su almeno due libri sociali (libro decisioni dei soci e libro decisioni degli amministratori)

oltre al costo dell'iscrizione in Camera di Commercio e del diritto annuale verso quest'ultima, del Notaio, del commercialista (per la compilazione della "dichiarazione di inizio attività"), del consulente del lavoro (almeno per l'apertura della posizione INPS), e nuovamente della Camera di Commercio o del Notaio per la vidimazione dei libri sociali.

Quale incentivo possono avere gli *startupper* ad affrontare una sfida imprenditoriale con i loro (pochi) risparmi, se ancora prima di cominciare più di 700,00 euro devono essere spesi tra imposte/tasse/concessioni e spese necessarie per adempiere ai doveri burocratici, senza contare i costi dei professionisti e delle Camere di Commercio che implicano un ampio superamento della soglia dei 1.000,00 euro?

La soluzione a nostro parere consiste nel ridurre il *quantum debeatur*, per tutte le imposte e tasse dovute e per tutte le *start-up*, prevedendo quindi NON un regime “*ultra-agevolato*” per pochissimi e una “*tassazione pesante*” per altri, ma un alleggerimento complessivo del carico tributario che investe tutte le nuove iniziative imprenditoriali.

Una riduzione di imposte, tasse e oneri che implichi una “*spesa fiscale*” per la fase di avvio dell’attività di 100,00/150,00 euro appare appropriata per garantire allo Stato un gettito, seppur minimo; e agli imprenditori, per sostenere un “*costo di avvio dell’attività*” che pare davvero sostenibile e metta gli *startupper* nelle condizioni di concentrare le (presumibilmente poche) risorse economiche disponibili sul core *business*.

Peraltro, è di tutta evidenza che la liquidità risparmiata in tasse e imposte verrebbe utilizzata per acquistare i fattori produttivi necessari per l’avvio dell’attività di impresa: pertanto, ciò che non incasserebbe lo Stato a titolo di imposte e tasse alla costituzione, verrebbe presumibilmente recuperato grazie al giro d’affari creato dagli *startupper* a fronte di tale risparmio. Non solo, ma l’abbattimento dei costi di avvio di una *start-up* potrebbe perfino essere più che compensato dal maggior numero di società di nuova costituzione (*nel medio/lungo periodo, meglio quattro nuove iniziative imprenditoriali che all’inizio fruttano meno in termini di gettito, che non una sola perché gli altri potenziali imprenditori sono disincentivati dagli elevati costi iniziali*).

In sintesi e conclusione, la riduzione di imposte e tasse per l’avvio dell’attività di impresa costituirebbe un FORTE incentivo per gli aspiranti imprenditori ad avviare l’attività imprenditoriale, e nel contempo rappresenterebbe un (bassissimo) minor incasso per lo Stato, destinato a riassorbirsi abbastanza rapidamente per effetto dell’utilizzo di tale liquidità negli acquisti di beni e servizi necessari per lo svolgimento dell’attività di impresa da parte delle *start-up*. Riteniamo che l’intuizione che ha avuto il Legislatore nel luglio 2014, molto limitata nel suo perimetro di applicazione, debba essere ripresa e rafforzata a beneficio della più ampia platea di soggetti possibile.

2.1.4. Modifica base imponibile IRAP

Executive Summary

Con la seguente proposta, suggeriamo di modificare nel nostro ordinamento la deduzione per i lavoratori dipendenti dalla base imponibile IRAP per le imprese c.d. "start-up innovative", trattando i lavoratori di tutte le start-up innovative, dovunque operanti, alla stregua dei lavoratori assunti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Caratteristiche dell'intervento

- Beneficiari: start-up innovative come definite e regolate dal D.L. 179/2012
- Semplicità: elevata
- Efficacia: media
- Riduzione di gettito per l'Erario: modesta

Modalità attuative:

Emanazione della seguente disposizione legislativa:

«All'art. 11, comma 1, n. 3) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente paragrafo: "Le disposizioni di cui al presente numero operano anche nel caso delle imprese "start-up innovative" ai sensi dell'art. 25 del D.L. 179/2012, indipendentemente dalla regione in cui i lavoratori sono impiegati"».

Descrizione dell'intervento

Diverse sono le proposte e i tentativi che in questi anni si sono avvicendati, volti ad una concreta razionalizzazione della base imponibile dell'IRAP, come ad esempio la ricerca di una completa deduzione del costo del lavoro, il c.d. cuneo fiscale; tuttavia questa tipologia di intervento priverebbe di senso l'esistenza dell'imposta stessa, in quanto renderebbe, di fatto, la base imponibile IRAP molto simile alla base imponibile IRES, e renderebbe completamente deducibili costi sostenuti nei confronti di soggetti che, non sono soggetti passivi d'imposta. Nell'ipotesi quindi di una possibile modifica in materia IRAP, si potrebbe far riferimento a quanto introdotto dalla Legge di Stabilità 2014 in merito al c.d. cuneo fiscale, che prevede la possibilità di dedurre forfetariamente un importo fino a 15.000,00 euro per lavoratore e fino ad un massimo di 21.000,00 euro per le assunzioni di giovani e lavoratrici di sesso femminile impiegati nelle regioni meridionali svantaggiate, e applicare tale disciplina anche ai lavoratori dipendenti assunti dalle c.d. "start-up innovative", dovunque siano essi impiegati, in luogo delle deduzioni "ordinarie" (rispettivamente, 7.500,00 euro e 13.500,00 euro).

In questo modo, l'effetto dell'abbattimento della base imponibile IRAP per la start-up innovativa varierebbe a seconda del solo costo annuale del lavoratore interessato, e il beneficio si potrebbe cumulare ad altri bonus sulle assunzioni, fermo restando che l'importo finale dell'agevolazione non deve eccedere il limite massimo rappresentato dal costo stesso; quest'ultimo, laddove più gravoso, continuerebbe così ad essere indeducibile dalla base imponibile IRAP. Riteniamo che il gettito erariale non subirà in questo modo sensibili diminuzioni, permettendo in ogni caso una riduzione della base imponibile per il calcolo IRAP delle c.d. "start-up innovative" e di fatto avvantaggiando le assunzioni da parte delle stesse.

2.1.5. Aumento della deduzione c.d. ACE (Aiuto alla Crescita delle Imprese)

Executive Summary

Con la presente proposta si suggerisce di incrementare la deduzione in materia di Aiuto alla Crescita Economica (c.d. ACE) per le imprese considerate *start-up* innovative i cui soci non hanno fruito delle agevolazioni di cui all'art. 29 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (c.d. "Decreto Crescita bis").

Caratteristiche dell'intervento

- Beneficiari: *start-up* innovative come definite e regolate dal D.L. 179/2012
- Semplicità: elevata
- Efficacia: media
- Riduzione di gettito per l'Erario: modesta

Modalità attuative:

Emanazione della seguente disposizione legislativa:

«All'art. 1, comma 3, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, è aggiunto il seguente paragrafo: "Per i soggetti qualificati come *start-up* innovative ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è aumentata di due punti percentuali rispetto a quanto stabilito dal suddetto Decreto. In via transitoria, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 6%, al 6,5% e al 6,75%. Tale aliquota maggiorata non si applica per i conferimenti effettuati da soggetti che fruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 29 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179"».

Descrizione dell'intervento

Dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011 il Legislatore ha introdotto un'agevolazione fiscale che mira ad incentivare la patrimonializzazione delle società, concedendo una deduzione dal reddito imponibile IRES (che rispecchia il rendimento nozionale del capitale investito) pari ad una percentuale dei conferimenti dai soci e degli accantonamenti degli utili a riserva. L'aliquota di deduzione stabilita per i conferimenti dei soci e degli accantonamenti di utili a riserva è pari:

- al 3%, per gli esercizi in corso al 31 dicembre 2011, al 31 dicembre 2012, e al 31 dicembre 2013;
- al 4% per gli esercizi in corso al 31 dicembre 2014;
- al 4,5% per gli esercizi in corso al 31 dicembre 2015;
- al 4,75% per gli esercizi in corso al 31 dicembre 2016.

Dal settimo periodo di imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinata con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

La misura proposta si pone nell'ottica di agevolare le società considerate *start-up* innovative consentendo alle stesse una deduzione ACE maggiorata di due punti percentuali rispetto alle aliquote ordinarie, di modo da premiare in maniera ulteriore la patrimonializzazione delle suddette società.

Dal punto di vista dell'equità del beneficio, si ritiene l'incentivo non possa essere concesso sui conferimenti dei soci che fruiscono di una deduzione o detrazione in percentuale delle somme investite nelle *start-up* innovative (ex art. 29 del D.L. "Crescita bis" e D.M. 30/01/2014), in quanto sortirebbe l'effetto di maggiorare il beneficio in capo alla società di un investimento già premiante per il socio stesso. Pertanto l'agevolazione in commento sarebbe applicabile:

- in caso di accantonamenti di utili a riserva (peraltro le *start-up* innovative non possono distribuire utili *ndr*);
- in caso di conferimenti di soci che, alla data in cui l'investimento si intende effettuato, detengono partecipazioni al capitale della *start-up* innovativa superiori al 30%: essi, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d) del D.M. 30 gennaio 2014, sono esclusi dal beneficio di cui all'art. 29 del D.L. "Crescita bis".

Si ritiene infine che la riduzione di gettito per l'Erario sia molto limitata in quanto l'agevolazione (i) non compete per gli aumenti di capitale e i versamenti a riserva da sovrapprezzo dei soci "di minoranza" ed (ii) è comunque fruibile solo fino a concorrenza del Patrimonio Netto dell'esercizio per il quale è determinata l'agevolazione così come risultante dal relativo bilancio (cfr. art. 11 del D.M. 14 marzo 2012).

2.1.6. Interessi passivi - franchigia di deducibilità

Executive Summary

Con la presente proposta, suggeriamo di introdurre per le *start-up* "innovative", come definite dal D.L. 179/2012, una franchigia di deducibilità degli interessi passivi.

Caratteristiche dell'intervento

- Beneficiari: *start-up* innovative come definite e regolate dal D.L. 179/2012
- Semplicità: elevata
- Efficacia: elevata
- Riduzione di gettito per l'Erario: modesta

Modalità attuative

Emanazione della seguente disposizione legislativa:

«All'art. 96 del D.P.R. 917/1986 è aggiunto il seguente comma: "1-bis.) Per le "start-up innovative" di cui all'art. 25 D.L. 179/2012, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari a 10.000,00 euro per ciascun periodo di imposta in cui sussistono i requisiti per la permanenza nel regime di cui alla predetta norma"».

Descrizione dell'intervento

La Legge Finanziaria per il 2008 (L. 24 dicembre 2007 n. 244) ha introdotto importanti novità in materia di imposte dirette a carico delle società di capitali riformulando il comma 1 dell'art. 96 del TUIR. Tale articolo sancisce che: "gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi

da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'art. 110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica¹. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta".

Il fine della norma è quello di disincentivare la sottocapitalizzazione delle imprese e, nel contempo, di non penalizzare le imprese che, seppur economicamente performanti (il parametro scelto dal Legislatore è infatti il ROL o EBITDA), fanno fisiologicamente ricorso all'indebitamento finanziario.

L'obiettivo perseguito dal Legislatore con tale previsione è dunque di premiare con la deduzione immediata degli interessi passivi solo le aziende che sono in grado di sfruttare in maniera efficace la leva finanziaria, cioè che a fronte degli oneri finanziari sostenuti, realizzano un risultato economico superiore ad un dato parametro (nello specifico, il 30% del ROL deve essere superiore alla differenza tra interessi passivi e interessi attivi).

Tuttavia, l'applicazione della normativa rischia di ingenerare, almeno a parere degli scriventi, una evidente penalizzazione per quelle *start-up* innovative che, prima o parallelamente all'ingresso (come primo *round*) di soci investitori nell'*equity*, ricorrono, come principale fonte di finanziamento, al capitale di terzi, generando così cospicui interessi passivi che non trovano (ovviamente) capienza nel 30% del Reddito Operativo Lordo, "ROL", non avendo ancora realizzato ricavi sufficienti.

In particolare, dall'applicazione del "test del ROL" (quasi sempre negativo in fase di *start-up*) possono risultare penalizzate *start-up* innovative con una struttura finanziaria equilibrata ma con modesti (o nulli) risultati operativi lordi, tipico della fase iniziale delle attività innovative. Tanto premesso, e giungendo dunque al punto che qui ci interessa, la proposta di deducibilità integrale degli interessi passivi con inserimento di una franchigia ha il fine di agevolare le *start-up* innovative dando origine ad un "beneficio a scadenza" decorsi i quattro periodi d'imposta dalla data di costituzione della società.

Tale scelta legislativa consentirebbe alle *start-up* di poter dedurre immediatamente un ammontare di interessi passivi la cui quantificazione appare, a parere di chi scrive, parametrata ad un congruo livello di indebitamento in fase di *start-up*².

Peraltro, è opportuno ricordare che la Legge Finanziaria 2008 aveva previsto un "bonus" di deducibilità di 10.000,00 euro per il 2008 e di 5.000,00 euro per il 2009 (art. 1 comma 34 L. 244/07): riprendendo (*mutatis mutandis*) la medesima disposizione normativa, anche il

¹ Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.

² Tale ammontare annuo di interessi passivi coincide con un debito finanziario oneroso che ragionevolmente può essere compreso tra 125.000,00 euro (tasso 8%) e 200.000,00 euro (tasso 5%). Importi che appaiono congrui rispetto alle necessità in fase di *start-up* e in totale assenza di ROL.

meccanismo applicativo sarebbe il medesimo, ovverosia nei periodi di imposta di vigenza del regime gli interessi passivi diverrebbero anzitutto deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi; l'eventuale eccedenza sarebbe, comunque, deducibile fino a concorrenza dell'importo di 10.000,00 euro; l'eventuale ulteriore eccedenza rimarrebbe, in ogni caso, deducibile nel limite del 30% del ROL; l'eccedenza degli interessi passivi non deducibili sarebbe oggetto di riporto in avanti, fino al periodo d'imposta in cui il ROL generato sarà in grado di assorbire non solo gli interessi passivi di periodo, ma anche quelli non dedotti negli esercizi precedenti. Quanto precede implica altresì che non ci sarebbero problemi di natura interpretativa da parte dell'Amministrazione finanziaria, poiché la norma è già stata applicata nel periodo transitorio all'entrata in vigore della Finanziaria 2008 ed è pertanto una normativa "collaudata"³. Si ritiene che tali benefici dovrebbero essere applicati soltanto per le *start-up* innovative, al fine di circoscrivere l'ambito applicativo dell'agevolazione in commento e limitare l'erosione di gettito per una misura che, se venisse estesa anche alle altre *start-up*, implicherebbe un onere non indifferente per le casse dello Stato. In base alla proposta del presente documento, l'Erario conseguirebbe una diminuzione del gettito solamente se la *start-up* contraesse debiti sin dai primi quattro periodi di imposta, e non realizzasse un ROL capiente per assorbire gli interessi passivi nemmeno negli esercizi successivi alla fuoriuscita dalla condizione di *start-up* innovativa: ricordiamo infatti che la normativa vigente prevede il "riporto in avanti" degli interessi passivi non dedotti, e al contribuente è consentita la deduzione degli stessi nel periodo d'imposta in cui il ROL generato sarà sufficientemente capiente per assorbire sia gli interessi passivi di periodo, che quelli non dedotti negli anni precedenti. Si tratta quindi, tendenzialmente, di anticipare la deduzione degli interessi passivi generati nel periodo in cui il contribuente è considerato una *start-up* innovativa.

³ Ad esempio: come già chiarito nel 2009 dall'Amministrazione finanziaria con Circolare 19/E, nel caso in cui l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nei periodi d'imposta di applicazione del regime agevolativo sia inferiore alla sommatoria degli importi indicati a titolo di franchigia, la relativa differenza non potrebbe essere riportata in avanti per essere utilizzata in compensazione negli esercizi successivi.

2.2. *Proposte per i Business Angels*

2.2.1. **Detassazione plusvalenze rivenienti da disinvestimenti di somme reinvestite in start-up**

Executive Summary

Con la presente proposta, suggeriamo di introdurre nel nostro ordinamento la detassazione delle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche mediante disinvestimento qualora le somme incassate siano reinvestite in una *start-up* innovativa entro un ridotto arco temporale.

Caratteristiche dell'intervento

- Beneficiari: investitori nel capitale di *start-up* innovative come definite e regolate dal D.L. 179/2012
- Semplicità: elevata
- Efficacia: elevata
- Riduzione di gettito per l'Erario: media

Modalità attuative

Emanazione della seguente disposizione legislativa:

«All'art. 68 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente comma: "10. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c bis) derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui all'art. 5, escluse le società semplici e gli enti ad essi equiparati, e all'art. 73, comma 1, lettera a), possedute da almeno quattro anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis) relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui all'art. 5 e all'art. 73, comma 1, lettera a) considerate "start-up innovative", mediante conferimenti iscritti alla voce capitale sociale e riserva da sovrapprezzo delle medesime". Tale esenzione compete solamente per la plusvalenza eccedente la detrazione d'imposta di cui all'art. 29, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, di cui il contribuente fruisce per redditi reinvestiti in start-up innovative"».

Descrizione dell'intervento

La presente proposta mira ad incentivare i soggetti privati allo smobilizzo di investimenti plusvalenti detenuti in soggetti già avviati, da destinare al capitale di *start-up* innovative.

Difatti accade di sovente che gli investitori privati, anche avendo in astratto la possibilità e la volontà di supportare le *start-up* innovative nel rischio d'impresa, siano disincentivati dallo smobilizzo degli investimenti detenuti per reinvestire il capitale nelle *start-up* a causa (i) dell'onerosità della tassazione ad oggi esistente sulle plusvalenze da partecipazioni non qualificate, e (ii) dell'assenza di benefici nel caso in cui la nuova iniziativa imprenditoriale non vada a buon fine.

La misura proposta, come l'abrogato art. 68, comma 6 del TUIR, ha quindi la funzione di incentivare gli investitori privati, detentori di investimenti già avviati e profittevoli, a trasferire capitali in *start-up* innovative mediante l'esenzione delle plusvalenze realizzate sui "vecchi investimenti", qualora siano reinvestiti nella sottoscrizione di quote di *start-up* innovative entro un biennio. Non è stata invece riproposta la condizione di cui al previgente art. 68, che concedeva l'esenzione solo in caso di investimento in una società che svolge la medesima attività della società precedentemente partecipata (per medesima attività doveva intendersi l'attività compresa in un medesimo studio di settore, anche se avente differente codice ATECO): tale condizione è infatti considerata troppo riduttiva e non rispondente all'ottica di favorire la crescita e lo sviluppo delle *start-up*.

Sul punto, al fine di evitare il cumulo di benefici, sembra opportuno limitare l'esenzione delle plusvalenze realizzate sul disinvestimento, all'eccedenza rispetto alla eventuale detrazione IRPEF di cui si fruirà per i conferimenti alle voci capitale sociale e riserva da sovrapprezzo della *start-up* innovativa.

Si precisa infine che, qualora venissero accolte sia la presente proposta che la 2.2.2 che segue, sarebbe necessario ricomprendere negli importi detassati non solamente i conferimenti iscritti nel "capitale sociale" e nella "riserva sovrapprezzo azioni", ma anche i "versamenti in conto copertura perdite".

2.2.2. Estensione detrazioni a "versamenti in conto copertura perdite"

Executive Summary

Con la presente proposta, suggeriamo di consentire alle persone fisiche ed alle società di capitali che investono in *start-up* innovative di detrarre/dedurre dal reddito non solamente i conferimenti iscritti ad aumento del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo, ma anche gli apporti destinati alla specifica voce di patrimonio netto denominata "riserva copertura perdite", per la quota effettivamente utilizzata a copertura delle perdite stesse.

Caratteristiche dell'intervento

- Beneficiari: investitori *start-up* innovative come definite e regolate dal D.L. 179/2012
- Semplicità: elevata
- Efficacia: elevata
- Riduzione di gettito per l'Erario: nulla

Modalità attuative

Inserimento, nel testo del D.M. 30 gennaio 2014, dei seguenti periodi:

- nell'art. 3, comma 2: «*Si considerano altresì conferimenti in denaro gli apporti in denaro effettuati dai soci che vengono iscritti nella "riserva a copertura perdite" della start-up innovativa; l'importo agevolabile è determinato in proporzione all'effettivo utilizzo dei versamenti a copertura di perdite di esercizio e pregresse*»;

- nell'art. 3, comma 4: «I conferimenti derivanti da apporti a copertura delle perdite rilevano nel periodo di imposta in cui viene rilevata contabilmente la copertura delle perdite stesse mediante compensazione con la riserva a tal fine costituita»;
- nell'art. 5, inserimento del seguente comma: «1-bis) In caso di versamenti a copertura perdite, le agevolazioni di cui all'art. 4 spettano a condizione che nella nota integrativa del bilancio della start-up innovativa sia inserita una descrizione dell'importo versato a copertura perdite con l'indicazione del nominativo di ciascun socio versante, dell'ammontare utilizzato e dell'ammontare residuo utilizzabile in successivi esercizi».

Descrizione dell'intervento

Con il D.L.179/2012, il Legislatore ha indubbiamente concesso notevoli vantaggi (di natura fiscale e non solo) agli investitori in *start-up* innovative.

La *ratio* di tali interventi può certamente essere ricondotta, fra l'altro, alla volontà di minimizzare i costi "burocratici e fiscali" per tale particolare tipologia di *start-up*, fornendo così un impulso alla nascita di nuove imprese.

Occorre tuttavia mettere in conto che spesso, specialmente nei primi anni di attività e per le imprese operanti nell'innovazione, le dotazioni patrimoniali iniziali non sono sufficienti a coprire le perdite di esercizio che si cumulano allorché il valore della produzione non raggiunge i livelli inizialmente sperati.

In questi casi, i soci che "credono" nel loro investimento, convinti che il conseguimento di perdite di esercizio rappresenti una condizione temporanea non determinata dalla scarsa qualità del loro business, decidono di investire ulteriori somme nella società, per dare "linfa vitale" alla *start-up* nel periodo più difficile della sua vita.

Per come attualmente è formulata la norma del Decreto Ministeriale, e considerata la *ratio* dell'impianto normativo, appare davvero penalizzante l'esclusione dei versamenti a copertura perdite dal novero degli investimenti agevolabili.

Infatti, a fronte di perdite di esercizio di ammontare rilevante e/o di necessità di liquidità da parte della *start-up* (escludendo l'ipotesi di un finanziamento di terzi), ad oggi è possibile alternativamente:

1. convocare un'assemblea straordinaria (con tutte le formalità del caso); deliberare un abbattimento del capitale sociale a copertura delle perdite e contestuale ricostituzione (integrale o parziale) dello stesso, creando problemi ai soci dotati di scarsa liquidità per rispettare le percentuali di partecipazione preesistenti rispetto all'abbattimento del capitale sociale; rispettare tutte le procedure per i conferimenti dei soci; iscrivere l'attestazione nel Registro delle Imprese; pagare Notaio e imposte d'atto.

oppure

2. è possibile che uno o più soci effettuino un semplice bonifico in favore della società, comunicando alla stessa di voler destinare il versamento a copertura delle perdite.

Il risultato che si ottiene è il medesimo, tuttavia le modalità di esecuzione sono completamente difformi: nel primo caso si ha una procedura molto più lunga, onerosa e "burocratizzata".

Appare evidente che ad oggi, pur essendo molto più conveniente ed efficiente per tutti i soci e per la *start-up*, nessun socio desidererebbe optare per la soluzione numero 2, in quanto non consentirebbe di beneficiare delle agevolazioni previste dal Decreto Ministeriale 30/01/2014 (a meno che il socio in questione non detenga già una quota superiore al 30% del capitale della *start-up* innovativa). È proprio per tale ragione che si ritiene che l'estensione dell'agevolazione anche ai versamenti a copertura perdite NON implicherebbe una perdita di gettito per l'Erario: quale socio oggi percorrerebbe la procedura *sub 2*, sebbene economicamente per la società sia molto più vantaggiosa di quella di cui al punto 1?

La risposta è: nessuno, in quanto nessun investitore vorrebbe perdere il beneficio fiscale dato dai conferimenti in *start-up* innovative.

Pertanto si ritiene che l'estensione di tale agevolazione anche alla procedura *sub 2*) non implicherebbe alcun maggior onere per le casse dello Stato.

Al fine di evitare abusi nell'effettuazione di tali operazioni, si è previsto che gli apporti, o le rinunce al credito, siano deducibili/detraibili solamente nella misura in cui essi vengono effettivamente utilizzati a copertura delle perdite, e che tale informazione possa essere facilmente verificata da parte dell'Amministrazione finanziaria nel bilancio pubblico, avendo previsto l'obbligo di indicazione, all'interno del bilancio della *start-up*, di tale informazione (con analitica indicazione del nominativo del socio versante e degli importi versati).

Per tutti i suesposti motivi, si suggerisce di estendere i benefici fiscali previsti per i conferimenti iscritti nelle voci "*capitale sociale*" e "*sovrapprezzo azioni*" anche ai "*versamenti a copertura perdite*", anche tramite rinunce dei soci ai crediti ventati nei confronti della società, al fine di agevolare il ripianamento delle perdite delle *start-up*.

2.2.3. Assimilazione delle "perdite su investimento a seguito di liquidazione" alle "minusvalenze"

Executive Summary

Con la presente proposta, suggeriamo di consentire alle persone fisiche che investono in *start-up* innovative di dedurre, in caso di liquidazione di una *start-up*, il differenziale tra beni percepiti al riparto e "costo fiscalmente riconosciuto" della partecipazione al netto delle detrazioni di cui ha beneficiato alla data dell'investimento, ovvero sia considerare tale differenziale alla stregua di una minusvalenza da cessione di partecipazione.

Caratteristiche dell'intervento

- Beneficiari: Business Angels persone fisiche
- Semplicità: media
- Efficacia: elevata
- Riduzione di gettito per l'Erario: modesta

Modalità attuative

Emanazione della seguente disposizione legislativa:

«Nell'art. 68 del D.P.R. 917/1986 è aggiunto il seguente comma: "10) ai fini del presente articolo, si considerano "minusvalenze" anche i differenziali negativi tra le somme rivenienti dal riparto finale di liquidazione e il costo fiscalmente riconosciuto, al netto delle detrazioni spettanti, delle partecipazioni in "start-up innovative", così come definite dall'art. 25 D.L. 179/2012. La minusvalenza di cui al presente comma si considera realizzata alla data di cancellazione della start-up innovativa dal Registro delle Imprese e deve risultare da apposita attestazione del liquidatore"».

Descrizione dell'intervento

Nelle liquidazioni delle società le cui partecipazioni siano detenute da persone fisiche non imprenditori si verifica una "asimmetria tributaria": infatti, il socio che realizza la propria partecipazione a seguito di una liquidazione "plusvalente" (ovvero, una liquidazione in cui al socio viene attribuito un importo superiore al costo fiscale della partecipazione annullata) assoggetta a tassazione tale maggior valore quale "reddito diverso di natura finanziaria"; nel caso invece (molto più frequente) in cui la liquidazione si chiuda con l'attribuzione al socio di un importo inferiore al costo fiscale della partecipazione annullata, tale differenziale costituisce una "perdita secca" per il socio che non può dedurre tale differenziale negativo.

Ben più conveniente da un punto di vista fiscale potrebbe invece essere, per la persona fisica non titolare di redditi di impresa, cedere la partecipazione prima di addivenire alla liquidazione, conseguendo così una minusvalenza che ai fini fiscali sarebbe utilizzabile in compensazione delle plusvalenze. Tuttavia, taluni autori di dottrina tributaria⁴ non hanno mancato di evidenziare che tale fattispecie può essere considerata elusiva: infatti, una cessione di partecipazione *all'approssimarsi della liquidazione* può essere considerata come una operazione avente il solo fine di conseguire un risparmio fiscale (minusvalenza deducibile) senza alcuna finalità economica, specie se il prezzo è "simbolico".

Volutamente l'inciso "*all'approssimarsi della liquidazione*" è stato indicato in corsivo: infatti, sussiste una "indeterminatezza temporale" che costituisce un fattore critico ai fini di un eventuale accertamento, da cui potrebbe non sentirsi al sicuro nemmeno un socio cedente la partecipazione parecchi mesi prima della liquidazione⁵.

E quindi nasce l'accertamento tributario...ed il contenzioso...ed il processo. Oneri a carico del contribuente e risorse dell'Amministrazione finanziaria "sprecate".

Con il presente documento, proviamo a suggerire una soluzione: ovverosia, considerare alla stregua delle "minusvalenze" le perdite rivenienti dalla liquidazione per un socio persona fisica non titolare di reddito di impresa.

Al fine di evitare un doppio vantaggio fiscale per il socio, il "valore fiscale della partecipazione" a cui sottrarre il ricavato della liquidazione deve essere assunto al netto di eventuali detrazioni

⁴ Cfr. G. ODETTO, *Problematiche fiscali relative alle minusvalenze realizzate in sede di liquidazione delle società di capitali*, Il Fisco 42/2007, pag. 1-6128.

⁵ Ad esempio, un socio che cede la partecipazione sei mesi prima che venga posta in liquidazione ha posto in essere l'operazione con il solo fine elusivo, o per altre ragioni?.

spettanti (quindi, non per forza utilizzate) per effetto della normativa, già in vigore, che consente un risparmio di imposta per i conferimenti in *start-up* innovativa.

A titolo esemplificativo, se un socio conferisce 1.000,00 euro in una *start-up* innovativa, che dopo tre anni viene posta in liquidazione e all'estinzione della società ne riceve 300,00 euro, immaginando che alla data del conferimento sussistano le condizioni per beneficiare della detrazione, la "minusvalenza" spettante al socio non sarà $(1.000-300) = 700$, bensì $[1.000 - (1.000 \cdot 19\%) - 300] = 510$.

Peraltro, l'assimilazione alle "minusvalenze" rilevanti ex art. 68 TUIR non implica affatto che il contribuente ne abbia "automaticamente" un beneficio: egli infatti, per poter utilizzare tali minusvalenze, dovrebbe conseguire, all'interno del medesimo regime, plusvalenze tassabili; in caso contrario, allo spirare del termine fissato dal Legislatore (quattro anni), il contribuente perderebbe il beneficio dell'utilizzo in compensazione della minusvalenza.

Il vantaggio di una siffatta previsione normativa peraltro può anche consistere nella riduzione del contenzioso con gli uffici fiscali.

In sintesi e conclusione, l'assimilazione alle minusvalenze dei differenziali delle liquidazioni di *start-up* innovative può garantire molteplici vantaggi: al contribuente, che avrebbe l'ulteriore incentivo nell'investimento; e all'Amministrazione finanziaria, che vedrebbe diminuire il contenzioso sulle operazioni potenzialmente elusive di cessione delle partecipazioni *nummo uno*, in prossimità della liquidazione.

2.3. Proposte per i finanziatori

2.3.1. Deducibilità immediata svalutazioni crediti verso *start-up*

Executive Summary

Con la presente proposta, suggeriamo di consentire alle banche la deduzione immediata delle svalutazioni e delle perdite su crediti erogati alle "*start-up innovative*".

Caratteristiche dell'intervento

- Beneficiari: banche
- Semplicità: elevata
- Efficacia: media
- Riduzione di gettito per l'Erario: nulla

Modalità attuative

Emanazione della seguente disposizione legislativa:

«Nell'art. 106 del D.P.R. 917/1986 è aggiunto il seguente comma: "3-bis) in deroga alle disposizioni del primo periodo del comma 3, per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su crediti verso le "*start-up innovative*" così come definite all'art. 25 del D.L. 179/2012, iscritti in bilancio a tale titolo, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono deducibili nell'esercizio in cui sono contabilizzate"».

Descrizione dell'intervento

La disciplina tributaria in materia di "svalutazioni crediti" e di "perdite su crediti" ha conosciuto negli anni una continua evoluzione, in taluni casi per la necessità di semplificare una disciplina che ha costituito negli anni un delicato terreno di contenzioso tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, in altri casi per ragioni di gettito tributario.

Alla data odierna, per effetto delle disposizioni della Legge 147/2013 (Stabilità 2014), la deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti verso la clientela nel portafoglio degli enti creditizi e finanziari può essere così riassunta:

- svalutazioni: deducibili in cinque anni;
- perdite su crediti (diverse da quelle realizzate a titolo oneroso): deducibili in cinque anni;
- perdite su crediti risultanti da cessioni a titolo oneroso: deducibili nell'esercizio in cui sussistono gli *elementi certi e precisi* per la deduzione⁶.

Per completezza, rammentiamo che le riprese di valore dei crediti, al pari di tutti gli altri componenti positivi di reddito costituenti "sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi" si considerano sopravvenienze attive e sono tassati.

Come noto, una delle criticità dell'attuale contesto macroeconomico consiste nella ridotta erogazione di liquidità da parte delle banche nei confronti delle piccole e medie imprese: tale problematica trae origine dalla necessità, per le banche, di contenere il rischio ed evitare ulteriori insussistenze patrimoniali a seguito delle difficoltà sopportate negli ultimi anni per effetto della crisi economica che ha colpito la capacità di rimborsare i debiti delle imprese.

La proposta normativa in commento mira a fornire alle banche un incentivo all'erogazione del credito in favore delle *start-up* innovative, le quali attraverso la concessione di credito potrebbero contare sulla liquidità necessaria per l'avvio dell'attività imprenditoriale, e dunque concentrarsi sul *core business*, prima di (o parallelamente a) dedicarsi alla ricerca di un soggetto disposto ad entrare nel capitale di rischio dell'impresa.

La deduzione immediata da parte delle banche delle svalutazioni e delle perdite su crediti nell'esercizio in cui sono contabilizzate implica dal lato dell'Agenzia al più un mero disallineamento temporale di gettito rispetto a quelle che possono essere le previsioni economiche attuali; tuttavia, considerato il numero di *start-up* innovative esistenti, il sottoinsieme di quelle che potrebbero essere considerate finanziabili dalle banche a seguito della valutazione del loro merito creditizio, e l'ulteriore sottoinsieme di quelle che una volta finanziate necessitano una svalutazione dell'importo erogato appare decisamente modesto e pertanto si può ritenere che l'impatto sul gettito dell'erario sia pressoché nullo.

Si ritiene in definitiva che la concessione dell'opportunità alle banche di dedurre integralmente le svalutazioni e le perdite su crediti verso "*start-up innovative*" nell'esercizio in cui sono contabilizzate costituirebbe un incentivo alle banche ad erogare credito in favore di tali soggetti, considerata la mitigazione del rischio che deriverebbe dal *tax shield* scaturente dalla deducibilità immediata di una eventuale svalutazione.

⁶ Vi sono peraltro ulteriori condizioni che consentono la deducibilità (es. debitore in procedura concorsuale) che qui non si richiamano non essendo oggetto del presente lavoro.

2.3.2. Riduzione impatto sul PAV dei crediti verso *start-up*

Executive Summary

Con la presente proposta, suggeriamo di introdurre un fattore di ponderazione specifico, ai fini del calcolo del Patrimonio di Vigilanza delle banche (PAV), per i crediti erogati alle “*start-up innovative*”.

Caratteristiche dell'intervento

- Beneficiari: banche
- Semplicità: bassa
- Efficacia: media
- Riduzione di gettito per l'Erario: nulla

Modalità attuative

Aggiornamento, da parte della Banca d'Italia, delle proprie disposizioni di Vigilanza. In via principale, aggiornamento della Circolare 263/2006 come segue:

«Nel Paragrafo 8, Sezione III, Parte Prima, Capitolo I, Titolo II della Circolare 263/2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, dopo le parole “75%” è aggiunto infine il seguente periodo: “alle esposizioni verso le “*start-up innovative*” così come definite dall'art. 25 del D.L. 179/2012 classificate nel portafoglio al dettaglio si applica un fattore di ponderazione pari al 50%”».

Descrizione dell'intervento

Il “*patrimonio di vigilanza*” di una banca è “il primo presidio a fronte dei rischi connessi con l'attività bancaria e il principale parametro di riferimento gli istituti prudenziali e per le valutazioni dell'Autoretà di vigilanza” (Circolare 263, cit).

Il PAV non è altro che un valore percentuale, che viene calcolato rapportando il saldo del *patrimonio netto rettificato*, come numeratore, al saldo delle *attività ponderate per il rischio*, al denominatore: tale quoziente deve essere superiore all'8%.

Il *patrimonio netto rettificato* è “costituito dalla somma algebrica di una serie di elementi positivi e negativi [avendo come punto di partenza i conti iscritti nel patrimonio netto del bilancio, ndr] che, in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi, possono entrare nel calcolo con alcune limitazioni”; il saldo delle attività patrimoniali da considerare ai fini del calcolo del PAV “è determinato partendo dal valore di bilancio di ciascuna attività di rischio, determinato tenendo conto dei filtri prudenziali, dell'esistenza di forme di protezione del credito di tipo reale e personale (soggetti garanti/venditori di protezione)”.

Ne consegue che vi sono, fra le altre, attività finanziarie che hanno un fattore di ponderazione del 20% e attività finanziarie che hanno un fattore di ponderazione del 150%; la “*qualità*” dell'attività finanziaria (fra cui rientrano i crediti verso la clientela) incide in maniera determinante sul calcolo del patrimonio netto che deve essere detenuto dalla banca⁷.

Poiché:

- è interesse delle banche mantenere un patrimonio netto adeguato alle disposizioni di Vigilanza, ma non eccessivamente consistente, per distribuire ricchezza agli azionisti;
- la teoria statistica insegna che sebbene l'erogazione di credito alle *start-up* sia un'attività rischiosa, all'aumentare dei soggetti finanziati aumentano anche le probabilità di ritorno (almeno su parte dei prestiti erogati); molto spesso invece (come insegnano le cronache recenti) l'erogazione di elevati importi ad un solo soggetto, nel caso di crisi di impresa, implica perdite su crediti ingentissime;
- è interesse del Legislatore incentivare l'erogazione di credito alle PMI, per diffondere a livello capillare nel tessuto sociale la liquidità necessaria a far ripartire l'economia.

Per tutti i sopra citati motivi si ritiene che l'individuazione di un coefficiente "*ad hoc*" per la ponderazione dei crediti erogati alle *start-up* innovative ai fini del calcolo del PAV costituirebbe un ulteriore incentivo per i soggetti finanziatori ad erogare credito nei confronti delle nuove iniziative imprenditoriali.

Alla luce di tutto quanto precede, si ritiene di poter affermare che la concessione dell'opportunità alle banche di utilizzare un fattore di ponderazione ridotto, ai fini del calcolo del PAV, per i crediti erogati alle "*start-up innovative*" costituirebbe un ulteriore incentivo (o un "*minor disincentivo*") ad erogare finanziamenti a tali soggetti, consentendo così l'immissione di liquidità a livello capillare nel tessuto imprenditoriale nazionale.

⁷ Nell'esempio, se la banca ha un credito di 100 euro verso un soggetto il cui fattore di ponderazione è 20%, il suo patrimonio netto dovrà essere pari almeno a $(100 \cdot 20\% \cdot 8\%)$ 1,6 euro; nel caso di un credito di pari importo verso un soggetto il cui fattore di ponderazione è 150%, il suo patrimonio netto dovrà essere pari almeno a $(100 \cdot 150\% \cdot 8\%) = 12$ euro.

3. Proposte di Diritto Societario

A cura di Emanuela Sabbatino, Avvocato*

Nella presente sezione sono riportate le nostre proposte in materia di diritto societario.

3.1. Aumento di capitale in caso di perdite

Executive Summary

Con la presente proposta suggeriamo, per le *start-up* innovative come definite e regolate dal D.L. 179/2012, di rendere esplicita, con una espressa disposizione normativa, la possibilità che l'assemblea deliberi, nelle ipotesi regolate dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c., un aumento di capitale in misura tale che, al netto della riduzione immediatamente successiva per coprire le perdite, il capitale risulti superiore al minimo di legge.

Caratteristiche dell'intervento

- Beneficiari: *start-up* innovative come definite e regolate dal D.L. 179/2012
- Semplicità: elevata
- Efficacia: elevata
- Riduzione di gettito per l'Erario: nulla

Modalità attuative

Emanazione della seguente disposizione legislativa:

«Nel testo del D.L. 179/2012 è introdotto il seguente art. 26-bis: "L'assemblea può deliberare, nelle ipotesi regolate dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c., un aumento di capitale in misura tale che, al netto della riduzione immediatamente successiva per coprire le perdite, il capitale risulti superiore al minimo di legge"».

*CBA Studio Legale e Tributario

Descrizione dell'intervento

Al fine di delineare con maggiore dettaglio l'intervento proposto di cui si tratta, ed evidenziarne le ragioni, occorre motivare l'interpretazione in base alla quale si reputano sufficienti le condizioni esposte, e qui di seguito approfondite, per rendere legittima la deliberazione di aumento di capitale sociale senza procedere alla preventiva riduzione a copertura delle perdite.

La tematica dell'aumento di capitale in presenza di perdite senza la necessità del previo abbattimento è stata trattata sia dalla Consob sia dal Consiglio Notarile di Milano.

Il tema è di grande attualità se si considera che a causa della recente situazione di crisi del mercato globale, negli ultimi anni, sono state poste in essere numerose operazioni di ristrutturazione del debito e di ricapitalizzazione delle società. Ed è proprio nell'ambito di tali processi che molto spesso, per il tramite del meccanismo legale che in questa sede si crede opportuno riconsiderare, venivano commessi abusi a danno dei soci di minoranza.

Questo perché, tra l'altro, i soci, al fine di mantenere il proprio *status* devono partecipare concretamente, sia alla fase di ricostituzione del capitale (cioè fino a 0), sia alla fase del successivo aumento del medesimo.

Tuttavia, i soci, non sono obbligati ad eseguire nuovi conferimenti (a meno che non ci sia un patto parasociale o altro accordo tra gli stessi) e, segnatamente, quelli occorrenti per coprire le perdite che hanno condotto il capitale sociale sotto il minimo di legge e, conseguentemente, quelli tra essi che non esercitassero il diritto di opzione/sottoscrizione loro conferito (per ricostituire il capitale e aumentarlo fino al minimo legale) potrebbero vedere compromesso il loro *status*.

In particolare, proprio in tema di *start-up* innovative, evitare il rischio che i soci di minoranza possano perdere il loro *status* di soci è un profilo che riveste una rilevanza centrale in quanto, assai frequentemente, i soci di minoranza sono gli ideatori ed i promotori del progetto alla base della *start-up*, progetto rispetto al quale la *start-up* è funzionale, mentre i soci di maggioranza sono solitamente gli investitori che immettono liquidità nella società. Proprio per questo sembra decisivo che i soci di minoranza che hanno formato il progetto (che si potrebbero definire simbolicamente la "*mente*" della società) restino comunque all'interno della compagine sociale per continuare a sviluppare il progetto senza il rischio che venga compromesso il loro status di soci.

La giurisprudenza che negli anni si è pronunciata sul tema dell'aumento di capitale senza procedere alla preventiva riduzione a copertura delle perdite ha assunto impostazioni non univoche.

Il Tribunale di Roma del 25 novembre 2008 ha statuito che: "*la deliberazione di aumento di capitale sociale in presenza di perdite può reputarsi legittima nelle sole ipotesi di riduzione facoltativa del capitale*".

Il Tribunale di Udine del 1 febbraio 1993, con un orientamento sicuramente più restrittivo, ha invece disposto che: "*in presenza di perdite che fanno diminuire il capitale sociale di oltre un terzo, l'assemblea non può deliberare un aumento di capitale se prima non provvede alla obbligatoria riduzione per perdite*".

In vero, la lettera della legge non sembrerebbe lasciar spazio, in caso di perdite tali da ridurre il capitale ad un importo inferiore al minimo legale, a soluzioni diverse dalla riduzione del capitale sociale.

In merito a tale delicata questione, tuttavia, non possono non considerarsi le significative aperture che si sono succedute a sostegno della tesi oggetto della presente proposta.

Basti pensare alla comunicazione Consob del 12 ottobre 2012 che ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione della Juventus F.C. S.p.A., quotata nella Borsa Italiana, a porre in essere un'operazione di ricostituzione del capitale sociale senza precedentemente azzerarlo completamente così da permettere di mantenere la qualifica di socio a coloro che non avessero partecipato alla ricostruzione del capitale sociale.

Invero, la dottrina più autorevole e la prassi, hanno avuto modo di esprimersi proprio nel senso della necessità di modifica e/o deroga alle vigenti disposizioni civilistiche. Segnatamente, il Consiglio Notarile di Milano, massima 122, ha così affermato: *“la presenza di perdite superiori al terzo del capitale, anche tali da ridurre il capitale ad un importo inferiore al minimo legale previsto per le S.p.A. e le S.r.l., non impedisce l'assunzione di una deliberazione di aumento del capitale che sia in grado di ridurre le perdite ad un ammontare inferiore al terzo del capitale e di ricondurre il capitale stesso, se del caso, a un ammontare superiore al minimo legale.*

E' dunque legittimo l'aumento di capitale:

(i) in caso di perdite incidenti sul capitale per non più di un terzo;

(ii) in caso di perdite incidenti sul capitale per più di un terzo, se il capitale non si sia ridotto al di sotto del minimo legale, in sede di “opportuni provvedimenti” ex artt. 2446, comma 1, e 2482-bis, comma 1, c.c.;

(iii) in caso di perdite incidenti sul capitale per più di un terzo, se il capitale non si sia ridotto al di sotto del minimo legale, in qualsiasi momento antecedente l'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio successivo rispetto a quello in cui le perdite sono state rilevate;

(iv) in caso di perdite incidenti sul capitale per più di un terzo, se il capitale non si sia ridotto al di sotto del minimo legale, in sede di assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio successivo rispetto a quello in cui le perdite sono state rilevate, a condizione che si tratti di un aumento di capitale da sottoscrivere tempestivamente in misura idonea a ricondurre le perdite entro il terzo;

(v) in caso di perdite incidenti sul capitale per più di un terzo, se il capitale si sia ridotto al di sotto del minimo legale, in sede di assemblea convocata ex artt. 2447 e 2482-ter c.c., a condizione che si tratti di un aumento di capitale da sottoscrivere tempestivamente in misura idonea a ricondurre le perdite entro il terzo.

In ogni caso l'aumento di capitale non esime dall'osservanza degli obblighi posti dagli artt. 2446, comma 1, e 2482-bis, commi 1, 2 e 3, c.c., in presenza dei quali la situazione patrimoniale rilevante le perdite - se non già pubblicizzata - deve essere allegata al verbale, o comunque con lo stesso depositata nel Registro delle Imprese”.

Si consideri, inoltre, che è ormai consolidato l'orientamento interpretativo secondo il quale la società può deliberare operazioni di fusione o scissione al cui esito le società risultanti non si trovino in situazioni di perdite superiori al minimo di legge.

Sotto il profilo sistematico, rilevato che la riduzione del capitale non costituisce l'unica e indefettibile iniziativa da assumere in conseguenza della presenza di perdite, si può notare che l'obiettivo dell'ordinamento è quello, esclusivamente, di mantenere un adeguato rapporto proporzionale tra capitale e perdite e ciò è certamente quello che può essere raggiunto attraverso una delibera che riconduca le perdite entro il minimo di legge.

Dal punto di vista delle finalità perseguite dal Legislatore, del resto, si deve riconoscere una sostanziale equivalenza funzionale tra l'intervento sul capitale sociale secondo le modalità espressamente previste dalla legge - riduzione e successivo aumento - e l'operazione di aumento senza preventiva riduzione.

Ci si potrebbe poi limitare ad affermare che il semplice fatto di disporre di una pluralità di modalità per conseguire i medesimi effetti e per realizzare gli stessi obiettivi, senza che ciò leda alcun interesse protetto, è di per sé un vantaggio assai rilevante.

La legittima assunzione di una delibera di aumento di capitale pur in presenza di perdite rilevanti, per di più, consente il mantenimento delle partecipazioni dei "vecchi" soci anche in mancanza di nuovi conferimenti da parte loro senza rendere necessari rischiosi meccanismi di assegnazione non proporzionale delle partecipazioni di nuova emissione.

Si consideri poi, è questo è un profilo tutt'altro che secondario, che il Legislatore con il D.L. 179/2012 ha già introdotto importanti disposizioni che disciplinano modalità flessibili di gestione delle perdite nelle *start-up* innovative. Basti pensare al disposto dell'art. 26 comma 1 a mente del quale: *"nelle start-up innovative il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del codice civile, è posticipato al secondo esercizio successivo"*.

Ebbene, si ritiene che tale indirizzo già intrapreso dal Legislatore potrebbe essere proficuamente integrato con l'introduzione di una disposizione come quella oggetto della presente proposta. In conclusione, si ritiene che l'opportunità di prevedere l'adozione di una previsione come quella oggetto della presente proposta non sia in contraddizione con alcuna disposizione di legge ed anzi ne sia conforme alla *ratio*, garantendo ai soci ed agli investitori la possibilità di poter gestire nel modo più elastico le diverse soluzioni a loro disposizione ed i propri apporti, soprattutto in un momento di difficoltà della società. Insomma, il presente intervento deve essere inteso come un incentivo che si pone in un'ottica di continuità con le agevolazioni previste dal Legislatore in materia di *start-up* innovative ed in linea con le aspettative dei nuovi imprenditori che desiderano sviluppare il mercato dell'innovazione.

3.2. Posticipazione al quarto anno di esercizio della riduzione del capitale sociale nel caso di perdite a meno di un terzo

Executive Summary

Con la presente proposta suggeriamo, per le *start-up* innovative come definite e regolate dal D.L. 179/2012, di posticipare al quarto anno di esercizio la riduzione del capitale sociale nel caso di perdite a meno di un terzo disciplinata dagli articoli 2446 comma secondo e 2482-*bis* comma quarto c.c.

Caratteristiche dell'intervento

- Beneficiari: *start-up* innovative come definite e regolate dal D.L. 179/2012
- Semplicità: elevata
- Efficacia: elevata
- Riduzione di gettito per l'Erario: nulla

Modalità attuative

Emanazione della seguente disposizione legislativa:

«All'art. 26 comma 1 del D.L. 179/2012, è apportata la seguente modificazione, le parole "è posticipato al secondo esercizio successivo" sono sostituite dalle parole "è posticipato al quarto esercizio successivo"».

Descrizione dell'intervento

Al fine di delineare con maggiore dettaglio l'intervento proposto di cui si tratta, ed evidenziarne le ragioni, giova ricordare che il Legislatore con l'emanazione dell'art. 26 comma 1 del D.L. 179/2012, che garantisce alle *start-up* innovative la possibilità di posticipare al secondo anno di esercizio la riduzione del capitale sociale nel caso di perdite a meno di un terzo, ha introdotto un elemento di considerevole valore per incentivare lo sviluppo e la crescita di questo particolare tipo di società innovative.

"Innovazione", questo è il concetto chiave che il Legislatore ha inteso tutelare attraverso le diverse disposizioni del D.L. 179/2012.

Ma l'innovazione comporta sempre una certa possibilità iniziale di rischio, di difficoltà o finanche di insuccesso.

Il rischio, in particolare, deve essere inteso come un naturale componente dell'attività di impresa soprattutto per quei prodotti che non è sempre facile trovino un riscontro immediato da parte del mercato.

Questo è appunto il caso di quei prodotti innovativi ideati e sviluppati dalle *start-up* innovative e rispetto ai quali la costituzione di una disciplina *ad hoc* da parte del Legislatore è funzionale alla più proficua commercializzazione.

Ebbene, come si desume dall'esame congiunto delle diverse disposizioni del D.L. 179/2012, l'eventualità di un inizio difficoltoso dell'attività d'impresa è considerato dal Legislatore un elemento di sicura rilevanza, da normare, tutelare, e rispetto al quale adottare soluzioni concrete.

Una di queste disposizioni, è senza dubbio l'art. 26 comma 1 a mente del quale: *"nelle start-up innovative il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del codice civile, è posticipato al secondo esercizio successivo"*.

Certo è che, la possibilità di posticipare al secondo anno di esercizio la riduzione del capitale sociale nel caso di perdite a meno di un terzo, non sembra in realtà adattarsi perfettamente alla realtà dei fatti dove sovente le imprese, e soprattutto le imprese innovative, faticano, nell'immediato, a trovare riscontri concreti ai propri sforzi ed alle attività svolte.

E' infatti risaputo che, sebbene le disposizioni del D.L. 179/2012 mirino a realizzare profili di indubbia utilità pratica perseguendo obiettivi del tutto condivisibili, spesso la loro *"misura"*, il loro *"quantum"*, potrebbe essere utilmente riconsiderato.

Come ad esempio si potrebbe pensare ad una estensione del limite temporale di 48 mesi previsto all'art. 25 D.L. 179/2012 - il quale definisce il periodo di tempo massimo in cui può trovare applicazione la disciplina dettata dal decreto per una singola società *start-up* innovativa - in quanto è comune convinzione che sia necessario più tempo per poter effettivamente sviluppare un progetto come quello alla base della *start-up*, del pari si ritiene possa essere proficua una estensione temporale come quella di cui si discute nella presente proposta.

In altre parole, l'indirizzo già intrapreso dal Legislatore, rispetto al quale la presente proposta si pone in termini di una mera modificazione quantitativa, si ritiene possa effettivamente trovare una concretizzazione e risultati pratici utili solamente a condizione che venga attivamente integrato come qui proposto.

La modifica quantitativa di cui si tratta, giova evidenziare, difficilmente potrebbe, in ogni caso, porre effettivamente in pericolo la solvibilità della società nei confronti di terzi creditori e potenziali creditori nonché dei soggetti terzi in genere che vengano a contatto con la società.

Se il mercato del credito risulta allo stato assai compromesso, è evidente che una modifica della natura di cui si discute potrebbe avere un impatto di non poco conto sulla possibilità di sviluppo di questa realtà basata sull'innovazione e sulla ricerca.

Le integrazioni quantitative alle deroghe disposte dal Legislatore rispetto alla disciplina generale dettata dal codice civile in merito alla possibilità di posticipare la riduzione del capitale per perdite, non possono che essere considerate come un'attuazione concreta delle stesse e non invece come un tentativo audace di minare le fondamenta del nostro diritto civile e societario.

In conclusione, si ritiene che il costo in termini di minor certezza riguardo alla solidità dell'organismo societario, non debba solo essere visto come un sacrificio sostenibile, ma debba invece essere inteso come un incentivo, che si pone in un'ottica di continuità con le previsioni del Legislatore in materia di *start-up* innovative ed in linea con le aspettative dei nuovi imprenditori che desiderano sviluppare il mercato dell'innovazione.

3.3. Regolamentazione del diritto di recesso dei soci fondatori

Executive Summary

Con la presente proposta suggeriamo, per le *start-up* innovative come definite e regolate dal D.L. 179/2012, di prevedere l'introduzione di una precisa disposizione normativa che disciplini e regoli il divieto per i soci fondatori di recedere dalla società, anche in deroga all'art. 2437 c.c., durante i due anni successivi alla data di costituzione e che, decorsi i due anni, garantisca ai soci fondatori di società a responsabilità limitata la possibilità di recedere anche parzialmente.

Caratteristiche dell'intervento

- Beneficiari: *start-up* innovative come definite e regolate dal D.L. 179/2012
- Semplicità: elevata
- Efficacia: elevata
- Riduzione di gettito per l'Erario: nulla

Modalità attuative

Emanazione della seguente disposizione legislativa:

«Nel testo del D.L. 179/2012 è introdotto il seguente art. 26-ter: "I soci fondatori, anche in deroga all'art. 2437 c.c., non possono recedere dalla società durante i due anni successivi alla data di costituzione. Decorsi i due anni, il socio di S.r.l. può recedere anche parzialmente nei casi previsti dalla legge e dallo statuto"».

Descrizione dell'intervento

Al fine di delineare con maggiore dettaglio l'intervento proposto di cui si tratta, ed evidenziarne le ragioni, giova svolgere, in primo luogo, alcune rilevazioni di carattere sistematico. Con l'espressione "*recesso*", o meglio, "*diritto di recesso*", si intende la possibilità per una delle parti contraenti di sciogliere unilateralmente un contratto, estinguendone tutte le obbligazioni che ne derivano, senza il consenso della controparte e senza andare incontro a penali. Nelle società di capitali, il socio, di fronte a scelte operative ed organizzative della società cui partecipa, ha la possibilità di ricorrere a strumenti c.d. di *voice* (cioè la permanenza nella struttura e l'esperimento di rimedi, formali e informali, a carattere inibitorio-invalidante o anche risarcitorio) ovvero a strumenti di c.d. *exit* (la liquidazione, in tutto o in parte, del proprio investimento nel capitale di rischio della società). Quest'ultima opzione può concretizzarsi nella cessione sul mercato cioè attraverso uno scambio volontario della partecipazione. Tuttavia, l'ordinamento giuridico prevede che, al ricorrere di determinati presupposti, sia riconosciuta al socio la possibilità di liquidare la propria partecipazione attraverso procedimenti alternativi alla cessione sul mercato.

Questa facoltà, che si potrebbe definire come "*diritto di disinvestimento del socio*", viene assicurata con strumenti giuridici che si possono presentare in forme fortemente differenti sotto il profilo strutturale.

Uno di questi strumenti è senza dubbio il diritto di recesso.

Il recesso si configura come uno strumento volto allo scioglimento parziale del vincolo societario ed è una fattispecie che trova applicazione sia alle società a base personalistica sia a quelle a base capitalistica.

Venendo al principale motivo che ha spinto alla formulazione della presente proposta, si ritiene che questo, in sostanza, possa essere individuato nella necessità di favorire gli investimenti nelle *start-up* innovative “congelando” per quanto possibile, l’idea ed il progetto che le ha dato vita, coinvolgendo i soci fondatori, gli “ideatori del progetto”, attraverso il divieto di abbandonare la *start-up* per un certo periodo di tempo decorrente dalla data della costituzione. Per maggior chiarezza si evidenzia che per “progetto” o “idea” si potrebbe intendere l’idea che ha dato vita, che costituisce la base della *start-up* innovativa e rispetto alla quale quest’ultima è funzionale, mentre, per soci fondatori, si intendono gli ideatori e gli artefici dell’idea e del progetto, le persone coinvolte nella sua realizzazione che hanno versato una parte del capitale sociale al momento della costituzione della società.

E’ ormai infatti ben noto che le *start-up* innovative, nella maggior parte dei casi, si sviluppano a seguito di una intuizione di esperti tecnici (in settori anche assai eterogenei ma tutti accomunati dalla caratteristica di essere “innovativi”) i quali spesso non dispongono delle risorse finanziarie iniziali adeguate per poter supportare il progetto cui intendo dar vita.

In tali circostanze, il supporto degli investitori è da considerarsi di cruciale importanza.

Ebbene, al fine di tutelare gli investitori, i quali costituiscono il vero impulso che permette alla *start-up* di effettivamente diventare operativa e competitiva sul mercato, sembra necessario garantire all’investitore che l’idea, gli ideatori, e i promotori dell’idea e del progetto, siano comunque, per un certo lasso di tempo, direttamente coinvolti nella società che si intende finanziare.

Ciò garantisce un’indiscutibile stabilità all’investitore che desidera impiegare parte delle proprie disponibilità finanziarie nel progetto.

Gli investitori, infatti, sarebbero certamente più motivati ad investire in un progetto, rispetto cui la *start-up* innovativa disciplinata dal D.L. 179/2012 è solo il veicolo di concretizzazione, che sanno rimarrà, almeno per un certo periodo di tempo, nelle mani degli ideatori, dei soggetti che veramente lo conoscono.

Una previsione come quella oggetto della presente proposta potrebbe certamente permettere di conseguire questo risultato utile.

Infatti, ponendo limiti all’esercizio del diritto di recesso, si assicura che i soci fondatori mantengano un interesse economico nell’impresa per un certo periodo contribuendo attivamente a garantire l’effettivo sviluppo del progetto.

La previsione di cui si tratta, inoltre, è in grado di fornire un chiaro segnale al mercato in merito al fatto che i soci fondatori, non stanno cercando di liquidare la propria posizione perché sono a conoscenza di informazioni che potrebbero influire negativamente sul corso della società, ma stanno al contrario continuando a sviluppare un progetto di successo, così permettendo, ancora una volta, di incanalare e incentivare gli investimenti nella società.

Giova in ultimo sottolineare che la possibilità di esercitare il recesso parziale, ad oggi non

espressamente previsto per le S.r.l., decorsi due anni dalla data di costituzione, si deve considerare un elemento di sicura rilevanza in quanto è proprio in tale periodo che il progetto incomincia, come dimostra la prassi, a trovare riscontri positivi da parte del mercato e l'attenzione degli investitori è in particolar modo orientata ad ottenere, all'interno della compagine societaria, le migliori condizioni e fruire di tutte le opzioni possibili in questo delicato frangente.

La possibilità di recedere parzialmente permetterebbe ai soci di decidere, con maggiore flessibilità, in merito all'opportunità di dismettere l'intero investimento effettuato o magari solamente una parte di esso rimanendo così, per la restante porzione, ancora soci. La scelta tra le due alternative, possibile solo ed esclusivamente qualora la presente proposta dovesse trovare accoglimento, dipenderà dalle singole caratteristiche e dalle particolari necessità di ciascun socio/investitore.

In conclusione, si ritiene che l'introduzione di una disposizione legislativa come quella qui suggerita, debba essere intesa come un prezioso incentivo che si pone in un'ottica di continuità con le previsioni del Legislatore in materia di *start-up* innovative, in linea con le richieste dei nuovi imprenditori che desiderano sviluppare il mercato dell'innovazione ed adeguata a soddisfare le aspettative degli investitori.

3.4. Possibilità di creare categorie di partecipazioni con voto limitato o escluso in misura eccedente la metà del capitale sociale

Executive Summary

Con la presente proposta suggeriamo, per le *start-up* innovative come definite e regolate dal D.L. 179/2012, di prevedere l'introduzione di una precisa disposizione normativa che preveda la disapplicazione dell'art. 2351 comma 2 c.c. il quale limita la possibilità di introdurre categorie di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti e con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, in misura eccedente la metà del capitale sociale.

Caratteristiche dell'intervento

- Beneficiari: *start-up* innovative come definite e regolate dal D.L. 179/2012
- Semplicità: elevata
- Efficacia: elevata
- Riduzione di gettito per l'Erario: nulla

Modalità attuative

Emanazione della seguente disposizione legislativa:

«Nel testo del D.L. 179/2012 è introdotto il seguente art. 26-quater: "Per le *start-up* innovative non trova applicazione la limitazione alla possibilità di creare particolari categorie di azioni, con riferimento al diritto di voto, dettata dall'art. 2351 comma 2 c.c."».

Descrizione dell'intervento

Al fine di delineare con maggiore dettaglio l'intervento proposto di cui si tratta, ed evidenziarne le ragioni, giova fissare i seguenti punti fondamentali.

Innanzitutto deve essere ricordato il disposto dell'art. 2351 comma 2 c.c.

L'art. 2351 comma 2 c.c. prevede espressamente che: *"salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale"*.

La norma in oggetto, che disciplina la possibilità di creare, per quanto concerne le S.p.A., particolari categorie di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti e con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, lascia tuttavia in dubbio la convenienza del profilo del limite alla costituzione di tali categorie di azioni per un numero che sia superiore alla metà del valore capitale sociale. Con la presente proposta sembra opportuno sottolineare la possibilità, date le indubbe peculiarità che caratterizzano le *start-up* innovative ed il relativo mercato di riferimento, che la disposizione in oggetto non trovi effettivamente applicazione per tale particolare fattispecie. In effetti, le *start-up* innovative si presentano come realtà uniche rispetto alle quali il Legislatore ha già, attraverso diverse ed eterogenee disposizioni, imposto incisive deroghe rispetto alla disciplina generale dettata dal codice civile.

In particolare, per la pertinenza che può avere rispetto alla proposta in oggetto, giova ricordare il disposto dell'art. 26 del D.L. 179/2012, in merito alle S.r.l., che disciplina la possibilità di costituire particolari categorie di quote.

A mente dell'art. 26 comma 3 del D.L. 179/2012: *"l'atto costitutivo della società di cui al comma 2, anche in deroga all'art. 2479, quinto comma, del codice civile, può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative"*.

Si ritiene che tale scelta del Legislatore sia frutto dell'indubbia necessità di potenziare lo sviluppo dell'attività d'impresa, in particolare delle società innovative, attraverso la loro personalizzazione, quanto più estesa possibile, al fine di dar vita ad una entità che corrisponda massimamente alle necessità ed alle aspettative dei soci.

Per comune e condivisibile convinzione si ritiene infatti che il Legislatore abbia, e non solo attraverso la disposizione appena citata, inteso conferire agli autonomi principi di *"controllo"* e *"possesso"* societario una propria e decisiva rilevanza in tema di *start-up* innovative che si crede potrebbe ancor di più essere incrementata attraverso l'adozione della presente proposta.

Si ricordi, ad ogni fine, che per *"controllo"* si intende la capacità dei soci di influire, con le proprie decisioni, sull'assetto e sull'andamento generale della società, mentre per *"possesso"*, si intende la titolarità più o meno ampia di determinate partecipazioni della società che permette ai soci di beneficiare degli utili o essere condizionati dalle perdite della stessa.

I due concetti, è chiaro, non è detto debbano necessariamente andare di pari passo.

La possibilità di lasciare all'autonomia privata la scelta di stabilire come meglio modulare tali profili all'interno della compagine societaria sembra senz'altro, come confortato dalle scelte del Legislatore, un valore da proteggere.

In particolare, si consideri che nelle *start-up* innovative, le quali appunto si sviluppano a partire da un'idea innovativa di una manciata di autori e tecnici, la maggior parte dei soci sono investitori che non è detto sempre abbiano un particolare interesse a largamente divenire parte delle scelte decisionali della società.

Gli investitori finanziari, che permettono alla società di svilupparsi con successo, di creare ricchezza e posti di lavoro, potrebbero lasciare la gestione ed il controllo della stessa anche in misura consistente, a seconda del caso, agli amministratori ed ai soci fondatori che assai frequentemente sono i soggetti che hanno creato l'idea ed il progetto che sta alla base della società, che insomma hanno formato l'oggetto sociale, e sono in grado di gestire la compagine societaria con le più opportune cautele in quanto meglio conoscono il progetto ed il proposito per cui la società è stata costituita.

D'altro canto, a fronte di un diritto di voto limitato o escluso, gli investitori potrebbero ottenere dei vantaggi patrimoniali quali privilegi quantitativi o di priorità, in sede di distribuzione dei dividendi o in sede di liquidazione della società.

Di qui l'opportunità dell'introduzione di una disposizione come quella di cui si discute che permetterebbe alla *start-up* innovativa di differenziarsi dalle altre realtà che sono in gioco sul mercato così costituendo una possibilità di concreto interesse per gli investitori che potrebbero, in luogo del controllo, privilegiare l'aspetto del possesso.

Questo profilo deve considerarsi di centrale rilievo.

Si sottolinei inoltre, che con la presente proposta non si imporrebbe alcun obbligo per le società, ma solo una possibilità senza alcun vincolo: la possibilità, appunto, di introdurre categorie di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti (ad esempio gli aumenti di capitale) e con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, per un ammontare di oltre la metà del capitale sociale.

Con la presente proposta si vuole pertanto introdurre, esclusivamente, una possibilità utile ed ulteriore.

La presente proposta, infine, pare certamente porsi in un'ottica di continuità con la scelta del Legislatore di lasciare ampio spazio a simili fattispecie soprattutto in settori di produzione e di investimento innovativi come è l'*equity crowdfunding* rispetto al quale sono state previste precise disposizioni, che hanno già prodotto risultati concreti, disciplinanti la possibilità di costituire particolari categorie di partecipazioni senza diritto di voto.

In conclusione, si ritiene che l'adozione di una previsione come quella oggetto della presente proposta non sia in contraddizione con i principi base che regolano il nostro diritto societario e che tale proposta, che si sostanzia appunto in una facoltà, possa costituire un interessante strumento che si pone in un'ottica di continuità con le agevolazioni previste dal Legislatore in materia di *start-up* innovative, in particolare con quelle previste per le S.r.l., ed in linea con le aspettative dei nuovi imprenditori che desiderano sviluppare il mercato dell'innovazione.

3.5. Agevolazioni per i finanziamenti soci

Executive Summary

Con la presente proposta suggeriamo, per le *start-up* innovative come definite e regolate dal D.L. 179/2012, di prevedere l'introduzione di una precisa disposizione normativa che preveda la disapplicazione dell'art. 2467 c.c. in merito alla postergazione dei finanziamenti soci in caso di fallimento della società - decorsi 4 anni dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese e sempre che la società non abbia perso i requisiti di cui all'art. 25 del D.L. 179/2012 - e che garantisca la possibilità ai soci di finanziare la società anche qualora tali soggetti detengano una partecipazione inferiore al 2% del capitale sociale ed anche immediatamente in seguito la loro iscrizione presso il libro soci.

Caratteristiche dell'intervento

- Beneficiari: *start-up* innovative come definite e regolate dal D.L. 179/2012
- Semplicità: elevata
- Efficacia: elevata
- Riduzione di gettito per l'Erario: nulla

Modalità attuative

Emanazione della seguente disposizione legislativa:

«Nel testo del D.L. 179/2012 è introdotto il seguente art. 26-quinquies: "Decorsi quattro anni dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese e sempre che la società non abbia perso i requisiti di cui all'art. 25, non trova applicazione l'art. 2467 c.c. in merito alla postergazione dei finanziamenti soci in caso di fallimento della società. I finanziamenti soci possono essere erogati anche da soggetti che detengono una partecipazione inferiore al 2% del capitale sociale, risultante dall'ultimo bilancio approvato, ed anche immediatamente in seguito la loro iscrizione presso il libro soci"».

Descrizione dell'intervento

Al fine di delineare con maggiore dettaglio l'intervento proposto di cui si tratta, ed evidenziarne le ragioni, giova fissare i seguenti punti fondamentali.

Sulla scia della prassi bancaria, la riforma del diritto societario ha ufficializzato la postergazione dei finanziamenti soci ed ha incluso tali conclusioni nel nuovo testo dell'art. 2467 c.c.

In proposito, in primo luogo, deve essere ricordato il disposto dell'art. 2467 c.c.: *"il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.*

Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento".

In secondo luogo, deve essere evidenziato cosa si intende per credito postergato.

Con credito postergato si intende il credito che verrà soddisfatto solo dopo l'integrale soddisfazione degli altri creditori che assumono, per effetto di ciò, un carattere di privilegio indiretto.

Si ricordi poi, a livello di sistema, che con la statuizione del principio di postergazione il Legislatore ha sostanzialmente raggiunto un duplice obiettivo: (i) porre un freno alla sottocapitalizzazione c.d. "*materiale*", vale a dire l'insufficienza di risorse immesse dai soci, a prescindere dal vincolo giuridico o dalla registrazione contabile e (ii) evitare il cosiddetto fenomeno del *risk shifting* connesso ad una struttura del capitale eccessivamente sbilanciata verso l'indebitamento.

Sebbene la disposizione normativa in questione presenti diversi profili di utilità ed alcuni profili di squilibrio, tra le criticità, una delle più rilevanti, è senza dubbio la difficoltà di individuare i criteri idonei a distinguere tale forma di apporto rispetto ai rapporti finanziari tra soci e società che non meritano di essere distinti da quelli con un qualsiasi terzo. La soluzione indicata dal secondo comma dell'art. 2467 c.c., non potendosi in via generale individuare parametri quantitativi, è stata quella di un approccio tipologico mediante il quale la causa del finanziamento è stata individuata in un criterio astratto: questa è la criticità che si vuole evidenziare. Infatti, l'interprete è invitato ad adottare un criterio di ragionevolezza con il quale deve tener conto della situazione della società e confrontarla con i comportamenti che nel mercato sarebbe appunto ragionevole aspettarsi.

Si ricordi in subordine, e ciò è indubbio, che tale disposizione comporta una netta rigidità nella possibilità di gestire gli investimenti che ciascun socio desidera compiere all'interno della società a seconda del caso concreto e della effettiva convenienza.

Ribadendo l'importanza dell'opportunità di prevedere l'introduzione di una precisa disposizione normativa che disponga la disapplicazione dell'art. 2467 c.c., giova in particolare evidenziare che, tra i tanti, sono due i momenti fondamentali ai quali il Legislatore ha conferito una rilevanza centrale in tema di *start-up* innovative: (i) il primo, è quello dell'incentivazione e della facilitazione degli investimenti; (ii) il secondo, è quello della tutela della *start-up*, anche in una situazione di crisi/fallimento.

Si pensi solamente, per quanto attiene al primo profilo (i) (facilitazioni negli investimenti), alle agevolazioni di carattere fiscale previste in particolare dall'art. 29 o alle agevolazioni che operano nel momento della costituzione e dell'avvio della *start-up* innovativa disciplinate dall'art. 25 del D.L. 179/2012.

Si considerino inoltre, per quanto attiene al secondo profilo (ii) (tutela della *start-up* anche in una situazione di crisi/fallimento), le agevolazioni previste dall'art. 31 del D.L. 179/2012 in base alle quali la *start-up* innovativa non può essere soggetta a procedure concorsuali con l'eccezione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio previsti dal capo II della L. 27 gennaio 2012, n. 3.

Ebbene, la presente proposta, altro non farebbe che porsi come *trait d'union* tra i due indirizzi promossi dal Legislatore permettendo, al contempo, di incentivare gli investimenti e di gestire la crisi della società in maniera sostenibile per un organismo, come è la *start-up*, che si trova ad operare durante le prime fasi successive alla costituzione.

E' ormai fatto noto che le *start-up* innovative, nella maggior parte dei casi, si sviluppano a seguito di una intuizione di esperti tecnici (in settori anche assai eterogenei ma tutti accomunati dalla caratteristica di essere "innovativi") i quali spesso non dispongono delle risorse finanziarie iniziali adeguate per poter supportare il progetto cui intendo dar vita.

In tali circostanze, il supporto degli investitori, che frequentemente diventano soci, è da considerarsi di cruciale importanza.

Un'agevolazione come quella in esame, altro non potrebbe fare che indirizzare e convincere l'investitore/socio a supportare un realtà come quella di cui si tratta, una realtà che, qualora la presente proposta dovesse effettivamente diventare vincolante, sarebbe così caratterizzata da attribuiti assolutamente tipici e tale da competere e dimostrarsi effettivamente conveniente rispetto alle altre alternative proposte dal mercato.

L'investitore potrebbe così essere attratto da una simile realtà che lo garantisce anche e soprattutto nella fase più critica della società, permettendogli così, *ex-ante*, di considerare più sicuro il proprio investimento garantendosi la possibilità di trovare una soluzione conveniente ed unica.

Tale proposta, giova sottolineare, non sarebbe in realtà un incentivo per gli investitori a liberamente distrarre le disponibilità e le garanzie della società nei confronti dei terzi, in quanto, assai frequentemente, tali investitori effettuano sostanziosi apporti di capitale rendendo solo marginale la fattispecie dei finanziamenti, ed inoltre, è assai difficile che in capo a organismi di tal sorta si configuri un interesse alla destabilizzazione dei rapporti di cui sopra.

Viceversa, tale soluzione parrebbe porsi in un'ottica di continuità con la scelta del Legislatore di creare un modello societario pronto per essere unico nel suo genere e delineato in modo tale da essere positivamente coinvolto nelle iniziative degli investitori.

La possibilità, poi, di erogare finanziamenti soci da parte di soggetti che detengono una partecipazione inferiore al 2% del capitale sociale ed anche immediatamente dopo la loro iscrizione presso il libro soci, si deve considerare un elemento di indubbio valore per garantire flessibilità agli investimenti e liquidità alla società sin dalla prime fasi di sviluppo.

Nonostante il Comitato Interministeriale per il Credito al Risparmio (CICR), con delibera del luglio 2005 n. 1058, abbia in effetti precluso tale possibilità, tuttavia, la proposta in esame deve considerarsi un'importante opportunità e potrebbe trovare un'utile applicazione ad una realtà come quella delle *start-up* innovative, in vero piuttosto contenuta, essendo anch'essa in grado di differenziare positivamente, ed in misura notevole, tale particolare fattispecie dalle altre concorrenti sul mercato.

La deroga ad alcuni precetti vincolanti di carattere generale, fatto sicuramente non nuovo se si considerano le disposizioni D.L. 179/2012, deve considerarsi un sacrificio sostenibile che potrebbe comportare, dall'altra parte, sostanziosi benefici, in particolare, per la loro rilevanza, giova ribadire: flessibilità per gli investimenti e liquidità per la società.

La presente proposta, pertanto, lungi dal costituire una deroga sconsiderata alle disposizioni generali del nostro diritto civile e societario, potrebbe invece costituire un ulteriore tassello del progetto di legge che è già stato attuato dal Legislatore ponendosi in linea con le aspettative dei nuovi imprenditori che desiderano sviluppare il mercato dell'innovazione.

3.6. Titoli di debito flessibili ed aperti al pubblico

Executive Summary

Con la presente proposta suggeriamo, per le *start-up* innovative come definite e regolate dal D.L. 179/2012, di prevedere l'introduzione di una precisa disposizione normativa che disponga espressamente la possibilità di emettere titoli di debito ex art. 2483 c.c. che vengano sottoscritti da investitori professionali anche non soggetti a vigilanza prudenziale e la possibilità di emettere titoli di debito rispetto ai quali i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società.

Caratteristiche dell'intervento

- Beneficiari: *start-up* innovative come definite e regolate dal D.L. 179/2012
- Semplicità: elevata
- Efficacia: elevata
- Riduzione di gettito per l'Erario: nulla

Modalità attuative

Emanazione della seguente disposizione legislativa:

«Nel testo del D.L. 179/2012 è introdotto il seguente art. 26-sexies: "Le *start-up* innovative, possono emettere titoli di debito ex art. 2483 c.c. che vengano sottoscritti da investitori professionali di cui al D.Lgs. n. 58/1998, art. 1, comma 1, lettera m)-undecies ed emettere titoli di debito rispetto ai quali i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società"».

Descrizione dell'intervento

Al fine di definire con ordine i principali profili che stanno alla base della presente proposta, in via preliminare, deve essere posta una netta differenziazione tra (i) la fattispecie relativa alla possibilità di procedere alla sottoscrizione di titoli di debito da parte di investitori professionali non soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali e (ii) la fattispecie relativa all'emissione di titoli di debito in cui i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società.

Per quanto attiene alla prima fattispecie (i), deve essere ricordato che la riforma del diritto societario del 2003 ha espressamente previsto, per le società a responsabilità limitata, la possibilità di emettere titoli di debito se previsto nell'atto costitutivo.

Tale innovazione è stata introdotta in ossequio alla Legge Delega che espressamente ha dato mandato al governo di: "disciplinare condizioni e limiti per l'emissione e il collocamento di titoli di debito presso operatori qualificati, prevedendo il divieto di appello diretto al pubblico risparmio, restando esclusa in ogni caso la sollecitazione all'investimento in quote di capitale".

Con la nuova previsione contenuta nell'art. 2483 c.c. il Legislatore ha così superato il precedente orientamento secondo cui alla società a responsabilità limitata non è consentita l'emissione di obbligazioni.

A differenza delle obbligazioni, tuttavia, l'emissione di titoli di debito è consentita solo se prevista nell'atto costitutivo ed è l'atto costitutivo a stabilire se la competenza ad emettere titoli di debito spetta ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti e le modalità operative.

La decisione di emissione fissa le condizioni del prestito e le modalità di rimborso ed è iscritta nel Registro delle Imprese. Può anche prevedere che le condizioni e le modalità del rimborso possano essere modificate con il consenso della maggioranza dei possessori dei titoli.

Nonostante l'ampia libertà concessa all'autonomia statutaria nella determinazione del contenuto dei titoli di debito, il nuovo testo normativo consente alle società a responsabilità limitata di fare ricorso al mercato dei finanziamenti solo a particolari condizioni.

In particolare, la sottoscrizione dei titoli di debito può essere effettuata esclusivamente da parte di una ristretta cerchia di investitori qualificati, ed in particolare da quelli soggetti a forme di vigilanza prudenziale quali banche, società di gestione del risparmio, società di intermediazione mobiliare, imprese di assicurazioni, intermediari finanziari, ed altri.

L'acquisto dei titoli di debito e l'assunzione del rischio agli stessi connesso è invece escluso non solo per i c.d. clienti al dettaglio (ossia i risparmiatori persone fisiche prive di particolari requisiti), ma anche a quelle categorie di soggetti che la normativa sui mercati finanziari (c.d. Mifid) riconosce comunque come clienti professionali pur se non soggetti a forme di vigilanza prudenziale; trattasi per esempio dei clienti professionali c.d. su richiesta, delle imprese di grandi dimensioni e di alcune categorie di investitori istituzionali.

La sopra esposta impostazione delineata dal Legislatore in merito all'emissione di titoli di debito da parte delle società a responsabilità limitata si crede in realtà potrebbe essere utilmente riconsiderata in materia di *start-up* innovative al fine di incrementarne la liquidità, l'efficienza, e la produttività di tali società.

I principali profili che hanno motivato la stesura della presente proposta si potrebbero così sintetizzare:

- le *start-up* innovative sono realtà assai particolari ed eterogenee ma sono tutte accomunate dal fatto di produrre ed immettere sul mercato prodotti innovativi. Non sempre tali prodotti riescono a trovare un immediato riscontro positivo da parte dei consumatori finali;
- la crisi del mercato globale rende ad oggi sempre più difficile il reperimento di risorse finanziarie tramite gli ordinari investitori istituzionali e gli istituti finanziari tendono sempre di più a contrarre il credito;
- la possibilità di reperire le risorse finanziarie idonee all'inizio di una attività di impresa è uno dei profili più delicati che si trovano ad affrontare i soggetti che desiderano impiegare le proprie disponibilità per iniziare una nuova attività produttiva;
- la possibilità di rendere flessibili gli investimenti è un profilo decisivo anche e soprattutto perché l'apporto degli investitori è di fondamentale importanza proprio in materia di *start-up* innovative;

- la possibilità di semplificare la disciplina, anche dal punto di vista burocratico/amministrativo, è uno degli obiettivi principali perseguiti dal Legislatore in materia di *start-up* innovative e si crede che una disposizione come quella di cui si tratta potrebbe certamente contribuire a definire tale profilo.

Ebbene, l'emissione di titoli di debito sottoscritti anche da investitori professionali non soggetti a forme di vigilanza prudenziale potrebbe concretare tutta una serie di importanti incentivi che andrebbero ad avvantaggiare e supportare la liquidità della *start-up* soprattutto nelle prime fasi successive alla costituzione pur lasciando immutata l'esigenza di proteggere gli investitori non professionali dal rischio di poter investire in strumenti potenzialmente rischiosi.

Le difficoltà del mercato del credito, le difficoltà che caratterizzano l'attuale frangente economico, le problematiche legate all'immissione nel mercato dei prodotti comunque innovativi, tutti questi fattori, renderebbero quanto mai opportuna l'introduzione di una disposizione come quella delineata nella presente proposta.

Nonostante il disposto dell'art. 2483 c.c. - che contemperando l'esigenza delle società a responsabilità limitata di accedere a quella forma di finanziamento rappresentata dalla emissione di titoli di debito, da un lato, e la necessità di tutelare e salvaguardare gli interessi dei risparmiatori, dall'altro, - ha consentito la sottoscrizione di tali titoli esclusivamente ad investitori particolarmente qualificati, si ritiene che, quantomeno per le sole *start-up* innovative, che si ricorda possono definirsi tali ed essere soggette alla relativa disciplina esclusivamente per un periodo non superiore a 48 mesi, quella delineata nella presente proposta possa costituire un'utile deroga alle disposizioni codicistiche in grado di favorire forme di finanziamento agevolate ed alla portata di tutti senza che per poterne beneficiare, tra l'altro, siano necessari passaggi burocratico/amministrativi eccessivamente onerosi e complessi.

Al fine di rendere efficacemente operativa la presente proposta, è chiaro, giova evidenziare, che comunque dovranno essere previsti controlli stringenti nei confronti della società al fine di permettere ai sottoscrittori dei titoli di debito di valutarne la reale stabilità economico/patrimoniale e le informazioni che la società dovrà fornire ai sottoscrittori, sia a livello generalizzato o di massa, sia a livello individuale, dovranno essere tali da dimostrarsi esaustive, adeguate e proporzionali rispetto al grado di conoscenza che i sottoscrittori dispongono in merito ai predetti strumenti finanziari: in particolare, la redazione di un esaustivo prospetto finanziario da parte degli amministratori ed eventualmente da parte di una società di revisione potrebbe senza dubbio costituire un primo elemento utile in tal senso.

Per quanto attiene poi alla seconda fattispecie (ii), la quale riguarda il caso di emissione di titoli di debito in cui i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società, deve sottolinearsi che tale possibilità si ritiene debba essere considerata di centrale importanza soprattutto per garantire un'effettiva flessibilità agli investimenti rivolti verso il nuovo mercato delle *start-up* innovative. La possibilità di fruire di investimenti "*flessibili*" costituisce un valore decisivo soprattutto per una società in fase di *start-up* che potrebbe così risanare il proprio debito secondo gli effettivi risultati economici conseguiti e senza stravolgere l'attività d'impresa che sta al momento conducendo.

La difficoltà di disporre di risorse finanziarie liquide da impiegare per incrementare l'attività di impresa, soprattutto nelle prime fasi di attività, è uno dei principali profili critici rispetto ai quali gli imprenditori si trovano a confrontarsi giornalmente.

A ciò si aggiunga che una società durante le prime fasi successive alla costituzione, e soprattutto qualora immetta sul mercato un prodotto innovativo, è assai difficile possa conseguire utili di rilevante entità.

Ebbene, proprio per tale ordine di ragioni, si ritiene che una proposta come quella in esame possa costituire un'opportunità di decisiva rilevanza.

Resta inteso che, in tale caso, non si andrebbero comunque a costituire strumenti finanziari che potrebbero essere facilmente confusi con una partecipazione sociale, quale una quota, perché, secondo la lettera della presente proposta, solo gli interessi, e non il capitale, sarebbero soggetti ad una restituzione variabile in dipendenza di parametri relativi all'andamento economico della società.

La presente proposta, infine, pare di estremo interesse anche in considerazione del fatto che le *start-up* innovative sono espressamente escluse dalla disciplina dei c.d. *minibond*, ponendosi la presente proposta, anche in considerazione di ciò, come necessario passaggio al fine di permettere, a queste società innovative, di accedere al mercato con modalità effettivamente competitive.

La semplificazione e l'implementazione dell'attività imprenditoriale sono gli obiettivi alla base delle scelte normative del Legislatore in tema di *start-up* innovative e si crede che tale indirizzo possa essere utilmente incrementato con l'introduzione di una disposizione del tenore di quella di cui si tratta e che viene proposta in questa sede come un'utile possibilità da prendere in considerazione.

3.7. Gratuità della prima vidimazione dei libri sociali presso le Camere di Commercio

Executive Summary

Con la presente proposta suggeriamo di eliminare per la prima vidimazione dei libri sociali e fino ad un massimo di 1000 pagine, per tutte le *start-up* innovative come definite e regolate dal D.L. 179/2012, i costi per i diritti di segreteria - pari ad 25,00 euro ai sensi del Decreto M.A.P. del 29/11/2004 - da corrispondere alle competenti Camere di Commercio per la vidimazione obbligatoria dei libri sociali da disporsi ai sensi dall'art. 2421 c.c.

Caratteristiche dell'intervento

- Beneficiari: *start-up* innovative come definite e regolate dal D.L. 179/2012
- Semplicità: elevata
- Efficacia: elevata
- Riduzione di gettito per l'Erario: nulla/modesta

Modalità attuative

Emanazione della seguente disposizione legislativa:

«All'art. 25 del D.L. 179/2012, dopo il comma 16, è introdotto il seguente comma: "Ai fini della vidimazione obbligatoria dei libri sociali prevista dall'art. 2421 c.c., non dovrà essere corrisposto alcun importo a titolo di diritti di segreteria alle competenti Camere di Commercio per la prima vidimazione dei libri sociali e fino ad un massimo di 1000 pagine"».

Descrizione dell'intervento

Al fine di delineare con maggiore dettaglio l'intervento proposto di cui si tratta, ed evidenziarne le ragioni, giova ricordare che l'art. 2421 c.c. predispone un elenco di libri sociali che devono essere, ai sensi di legge, vidimati o bollati.

L'art. 2421 rinvia all'art. 2215 c.c. al fine di definire le modalità operative con cui procedere alla vidimazione.

L'art. 2215 c.c. dispone espressamente che: "[...] qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione [i libri sociali] devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del Registro delle Imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali [...]".

Tale disposizioni, come anche quelle attuative di dettaglio (tra cui il Decreto M.A.P. del 29/11/2004) che necessariamente, per ragioni di fatto, contribuiscono a normare la fattispecie in esame, sono state predisposte dal Legislatore al fine di garantire massimamente l'aderenza alla realtà, la veridicità e la completezza dei libri sociali, soprattutto in un'ottica volta a tutelare i terzi.

Le vidimazione, in particolare, in altri termini, mira ad evitare sovrapposizioni, indebite inserzioni, e cancellazioni dai libri sociali e ad assicurarne la veridicità e la completezza.

Certamente, giova in primo luogo sottolineare, tali disposizioni, aventi una *ratio* logica e del tutto condivisibile, non verrebbero in alcun modo distratte se si prevedesse l'abolizione dei diritti di segreteria per la prima vidimazione dei libri sociali e fino ad un massimo di 1000 pagine in quanto, è chiaro, comunque si procederebbe alla ordinaria vidimazione.

In altre parole, con l'introduzione di una disposizione come quella in esame, i valori fondamentali che il Legislatore ha inteso tutelare non verrebbero in alcun modo compromessi.

Viceversa, la presente proposta, potrebbe costituire un prezioso incentivo per le *start-up* innovative anche e soprattutto nelle prime fasi successive alla costituzione.

L'aspetto relativo alla tutela della società durante le sue prime fasi di operatività, è da tempo un profilo rispetto al quale, ed a ragione veduta, il Legislatore ha conferito particolare rilevanza.

Si considerino, a titolo esemplificativo, le disposizioni dell'art. 25 del D.L. 179/2012 che, tra le altre, prevedono la possibilità per la *start-up* innovativa di essere iscritta presso una sezione speciale del Registro delle Imprese attraverso la formulazione di una domanda semplificata in formato elettronico.

L'attenzione riposta dal Legislatore nel garantire un avvio quanto mai agevole dell'attività dell'impresa innovativa è, senza dubbio, da considerarsi uno dei punti fondamentali alla base dell'intera strategia di incentivazione allo sviluppo delineata dal D.L. 179/2012.

La presente proposta, in sostanza, dovrà essere considerata come una naturale prosecuzione del disegno predisposto dal Legislatore che già da tempo, ormai, ha introdotto una serie di incentivi, legali e fiscali, al fine di permettere alle *start-up* innovative di incrementare potenzialmente il loro sviluppo.

Si ritiene che un tale indirizzo, già attuato attraverso diverse norme che nel tempo stanno coinvolgendo le società con risultati concreti, potrebbe essere proficuamente integrato con le modifiche qui proposte senza che in realtà vengano posti oneri eccessivi a carico delle Camere di Commercio di volta in volta competenti permettendo invece, al contrario, alle nuove *start-up* di trovare un canale di sviluppo sempre più efficace.

In conclusione, si ritiene che il costo, o meglio, il mancato guadagno delle Camere di Commercio che deriverebbe dall'abolizione dei diritti di segreteria di cui si tratta, non debba solo essere visto come un sacrificio sostenibile, ma debba invece essere inteso come un incentivo che si pone in un'ottica di continuità con le previsioni del Legislatore in materia di *start-up* innovative ed in linea con le aspettative dei nuovi imprenditori che desiderano sviluppare il mercato dell'innovazione.

4. *Proposte di Diritto del Lavoro*

*A cura di Gianvito Riccio, Avvocato**

Nella presente sezione sono riportate le nostre proposte in materia di diritto del lavoro.

4.1. Modifica della disciplina dell'art. 2103 c.c.

Executive Summary

Con la seguente proposta suggeriamo di escludere le *start-up* dall'ambito di applicazione dell'art. 2103 c.c. in tema di mansioni del lavoratore.

Caratteristiche dell'intervento

- Beneficiari: *start-up*
- Semplicità: elevata
- Efficacia: elevata
- Riduzione di gettito per l'Erario: nulla

Modalità attuative

Emanazione della seguente disposizione legislativa:

«All'art. 2103 c.c. rubricato "Mansioni del lavoratore" è aggiunto il seguente comma: "3 - Fermo restando il principio di irriducibilità della retribuzione ed il diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta in caso di adibizione a mansioni superiori le norme di cui ai precedenti commi in tema di mansioni del lavoratore non trovano applicazione alle *start-up*"».

Descrizione dell'intervento

L'art. 2103 c.c. (così come modificato dall'art. 13 Statuto dei Lavoratori) predispone una tutela rafforzata della professionalità del lavoratore introducendo una serie di limiti allo *jus variandi* del datore di lavoro (e correlativamente alla mobilità professionale delle risorse).

*CBA Studio Legale e Tributario

Antecedentemente alla riforma operata nel 1970 dallo Statuto dei Lavoratori, l'unico limite allo *jus variandi* era rappresentato dall'irriducibilità della retribuzione del lavoratore. In un periodo di crescita economica (quale fu, senza dubbio, il periodo precedente all'entrata in vigore dello Statuto dei Lavoratori) la norma fu salutata, da un lato, quale baluardo della tutela del patrimonio professionale e della dignità dei lavoratori (definitivamente al riparo da arbitri gestionali operati nell'esecuzione del rapporto di lavoro), dall'altro, quale strumento di promozione sociale e crescita occupazionale.

Il limite più incisivo allo *jus variandi* è rappresentato dal divieto di adibizione a mansioni inferiori. Alla violazione di questo limite (presidiato dalla previsione di nullità dei patti contrari di cui al secondo comma della norma) consegue il diritto del lavoratore ad ottenere la riassegnazione alle mansioni originarie e il diritto al risarcimento del danno alla professionalità, con riferimento al periodo in cui il demansionamento si è protratto.

Altro limite allo *jus variandi* è rinvenibile sul terreno dell'adibizione a mansioni superiori. Tale ipotesi, oltre a dare diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, conferisce al lavoratore il diritto all'acquisizione definitiva della categoria superiore qualora l'adibizione si protragga per un periodo superiore a tre mesi (o anche per periodi inferiori in caso di previsioni dei contratti collettivi più favorevoli ai lavoratori). Unica eccezione a tale principio è costituita dall'ipotesi in cui l'adibizione alle superiori mansioni sia stata dettata dall'esigenza di sostituire un lavoratore con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Varie voci in dottrina hanno sottolineato la pesantezza di tali limiti in periodo di crisi e la vetustà del modello organizzativo di stampo taylorista sotteso dalla norma. Si è, infatti, enfatizzata la necessità di adeguare il precetto normativo al mutato contesto economico ed al diverso modello di organizzazione del lavoro di stampo *post-fordista* (caratterizzato da maggiore flessibilità produttiva e organizzativa).

Nelle *start-up* la flessibilità e l'esigenza di modulare la propria struttura organizzativa in base alle fluttuazioni del mercato (molto spesso poco prevedibili per imprenditori giovani che non hanno ancora testato l'effettiva capacità produttiva della propria azienda), rappresentano la regola.

Al contrario, meccanismi di rigidità, quali quelli desumibili dalla norma di cui si propone la riforma, possono ostacolare realtà come queste. Nelle *start-up* il lavoro, lungi dal poter essere frammentato in fasi assegnabili a professionalità definite, è molto spesso appannaggio di tutte le risorse aziendali cui è richiesto di aiutare i colleghi indipendentemente da ruoli e inquadramento gerarchico.

La necessaria elasticità del modello organizzativo tipico di tali società, la difficile frammentabilità delle fasi di lavorazione in questo settore, la consapevolezza che i lavoratori rappresentano parte integrante e indefettibile di un progetto il cui successo dipende anche dalla disponibilità di tutti ad aiutare tutti (indipendentemente dall'ascrivibilità dei contributi richiesti ad astratte declaratorie previste dalla contrattazione collettiva), rende estremamente utile la formulata proposta di riforma.

4.2. Estensione dell'area di non applicazione della disciplina di cui all'art. 18 Legge 20 maggio 1970, n. 300

Executive Summary

Con la presente proposta, suggeriamo di estendere alle *start-up* innovative l'area di non applicazione dell'art. 18 Legge 20 maggio 1970, n. 300 intervenendo all'interno del tessuto normativo dell'art. 4 L. 11 maggio 1990, n. 108.

Caratteristiche dell'intervento

- Beneficiari: *start-up* innovative come definite e regolate dal D.L. 179/2012
- Semplicità: elevata
- Efficacia: elevata
- Riduzione di gettito per l'Erario: nulla/modesta

Modalità attuative

Emanazione della seguente disposizione legislativa:

«Dopo il comma 1 dell'art. 4 L. 11 maggio 1990, n. 108 (rubricato "area di non applicazione") è aggiunto il seguente comma 1-bis: "La disciplina di cui all'art. 18 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 non trova applicazione nei confronti delle *start-up* innovative"».

Descrizione dell'intervento

La norma dell'art. 4, comma 1 L. 108/1990 delimita soggettivamente l'area di applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori escludendo alcune categorie di datori di lavoro (nell'ambito di rapporti di lavoro domestico e organizzazioni di tendenza) dalla tutela reale; il comma 2 esclude invece dall'applicazione dell'art. 18 alcune categorie di prestatori di lavoro (lavoratori ultra sessantenni in possesso dei requisiti pensionistici).

La *ratio* sottesa alle esclusioni di alcune categorie di datori di lavoro, come operate dal comma 1 della norma, è identificabile nella peculiarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con le contemplate categorie datoriali. Da un lato, il carattere estremamente fiduciario che caratterizza i rapporti di lavoro domestico, dall'altro la forte condivisione di valori, tipica delle organizzazioni di tendenza, renderebbero impraticabile la reintegra nel posto di lavoro in termini di compatibilità con l'ambiente lavorativo.

Da tale constatazione discende, nella *mens legis* del Legislatore del 1990, l'espressa esclusione dall'area di operatività della reintegra del recesso operato: i) nell'ambito di rapporti di lavoro domestico (nell'ambito dei quali è esercitabile il recesso *ad nutum*); ii) nell'ambito di organizzazioni di tendenza (in relazione alle quali, a prescindere, dai requisiti dimensionali, trova applicazione la tutela risarcitoria pure prevista dalla L. 606/1966).

Ebbene l'intervento di riforma proposto si impone, a nostro avviso, per vari ordini di ragioni. Un primo motivo, trae origine dall'antico canone ermeneutico dell'*analogia legis* (*ubi eadem ratio ibi eadem dispositio*).

Il clima di totale fiducia, condivisione emotiva ed entusiasmo che contraddistingue i rapporti di lavoro all'interno delle *start-up* innovative, fatto noto a qualunque operatore che si sia interfacciato con i predetti soggetti, rende incongrua e innaturale, la ricostituzione *ope iudicis* del vincolo giuridico. Il legame spezzato all'interno di una *start-up* innovativa comporta in sé l'ineluttabile compromissione della forte componente personale ed emotiva che accomuna tutti i suoi membri nel loro quotidiano interfacciarsi.

Per questi aspetti tali società, quali datori di lavoro, presentano tratti comuni con le organizzazioni di tendenza. Detta similitudine rende consona e appropriata l'applicazione, anche alle stesse ed indipendentemente dal numero di dipendenti delle medesime, della tutela obbligatoria pura contemplata dalla L. 604/1966.

Come noto, tuttavia, il testo attualmente vigente dell'art. 4 L. 108/1990 è stato sempre interpretato restrittivamente dalla giurisprudenza (l'estensione analogica risultava preclusa dal fatto che la norma delimita il campo di applicazione di un rimedio generale ed è quindi, per sua natura, interpretabile solo restrittivamente).

Altro ordine di considerazioni origina, altresì, dalla necessaria visione sistematica e complessiva che si impone al Legislatore.

Ebbene, è noto come la disciplina speciale in materia di contratti a termine delle *start-up* abbia liberalizzato l'uso dello strumento prima della Riforma generale operata con il Decreto Poletti ed in modo ancora più accentuato rispetto a quest'ultimo testo.

In un momento in cui, come noto, risultano accesi i riflettori sull'art. 18 e si prospetta un nuovo intervento di manutenzione, dopo il difficile equilibrio trovato con la Riforma Fornero, l'esclusione delle *start-up* innovative da tale contesto può avere diversi risvolti positivi.

In particolare, la modifica proposta potrebbe consentire: i) uniformità nelle linee di sistema che prevedono per le *start-up* innovative una legislazione maggiormente flessibile rispetto alle imprese ordinarie; ii) maggiore impulso all'occupazione stabile nell'ambito di queste società (ponendo le assunzioni all'interno delle medesime al riparo delle incognite che circondano il riformando art. 18); iii) l'assunzione a tempo indeterminato come un'opzione realmente preferibile rispetto all'occupazione a termine (abbondantemente liberalizzata in particolare, come detto, nel settore di cui trattasi); iv) un miglior bilanciamento fra tutela della libertà di iniziativa economica e diritto al lavoro, in un contesto dove un arretramento delle tutele del lavoratore è giustificato dall'esigenza di tutela rafforzata di un imprenditore che è economicamente più fragile rispetto ai relativi *competitors*.

4.3. Deroga alla presunzione legale di cui all'art. 69-bis comma 1 della Legge del 10.09.2003 n. 276

Executive Summary

Con la seguente proposta suggeriamo di escludere le start-up innovative dall'ambito di applicazione della presunzione prevista dall'art. 69-bis comma 1 della L. 10.09.2003 n. 276.

Caratteristiche dell'intervento

- Beneficiari: *start-up* innovative come definite e regolate dal D.L. 179/2012
- Semplicità: elevata
- Efficacia: elevata
- Riduzione di gettito per l'Erario: nulla/modesta

Modalità attuative

Emanazione della seguente disposizione legislativa:

«All'art. 69-bis della L. n. 276 del 10.09.2003 rubricato "Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo" è aggiunto il seguente comma: "3-bis La presunzione di cui al comma 1 non si applica ai rapporti in cui il committente sia una start-up innovativa come prevista e disciplinata dall'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 coordinato con la L. di conversione del 17 dicembre 2012, n. 221 (recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese")"».

Descrizione dell'intervento

La Legge n. 92 del 2012 è intervenuta sul tessuto normativo di cui agli artt. 61 e ss del D.Lgs. n. 276 del 2003 (c.d. Riforma Biagi) con finalità antielusive e di tutela.

La normativa si pone l'obiettivo di contenere il fenomeno delle c.d. "false partite IVA", ossia di evitare quelle situazioni in cui il lavoratore, pur essendo titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presta la propria opera a favore di una società sostanzialmente in maniera coordinata e continuativa. Il soggetto tutelato è, quindi, colui che sebbene formalmente autonomo, di fatto, non gode di autonomia economico-organizzativa.

Nello specifico, l'art. 69-bis, inserito con la c.d. Riforma Fornero, stabilisce una presunzione legale di sussistenza di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che trova applicazione alla presenza di alcuni indici rivelatori. La norma statuisce, infatti, che perché le modalità concrete di svolgimento della prestazione lavorativa sottendano un rapporto di lavoro diverso, devono ricorrere almeno due dei seguenti presupposti: a) la collaborazione ha una durata complessivamente superiore a otto mesi nell'arco dell'anno solare; b) il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisce più dell'80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare; c) il collaboratore dispone di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

Conseguentemente, una volta che la fattispecie è qualificata come collaborazione coordinata e continuativa la stessa è illegittima laddove non presenti l'apposizione di un valido progetto, giusto il regime sanzionatorio di cui all'art. 69 della medesima Legge.

Il dettato normativo risulta, evidentemente, estremamente rigoroso tanto nell'utilizzo dello strumento della presunzione legale, quanto nella scelta della sanzione.

Da quanto esposto, emerge che la presunzione prevista dall'art. 69-bis L. n. 276 del 10.09.2003 si pone in netta contrapposizione con la *ratio* sottesa alla coetanea normativa in materia di *start-up*. Infatti, nell'ottica di agevolare il più possibile l'avviamento di tali società, l'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 coordinato con la L. di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, prevede la possibilità di assumere dipendenti con strutture contrattuali flessibili, anche in deroga alla disciplina ordinaria a cui sono soggette le altre imprese.

L'intervento proposto, quindi, si armonizza perfettamente con il nuovo contesto normativo e di mercato.

La *start-up* è il luogo della scommessa. Si tratta di giovani che decidono di restare nel nostro Paese e di investire nonostante tutto. Essi, con la loro attività, assumono un rischio che è elevatissimo. È necessario che questi giovani imprenditori siano posti nelle reali condizioni di poter crescere cosicché la loro crescita possa condizionare positivamente l'economia di un Paese.

La "*start-up innovativa*" non può essere gravata dal peso di una normativa rigida, essa deve poter decollare avvalendosi liberamente di forme di lavoro flessibili, di consulenze, di *outsourcing*.

Escludere le stesse dal campo di applicazione della norma avrebbe, inoltre, come effetto quello di riequilibrare un rapporto contrattuale sbilanciato a favore del lavoratore. Infatti, le presunzioni legali tutelano ontologicamente la parte debole di un rapporto. Nel microcosmo delle *start-up*, però, non c'è parte debole, ma solo giovani che investono, che ci provano, che insistono.

La deroga che si propone, quindi, sostanzierebbe un intervento armonizzatore della materia, nonché un segno di supporto da parte dello Stato a queste società.

Si precisa che l'intervento non andrebbe a decurtare le garanzie accordate al lavoratore, ma solo lo porrebbe in una posizione di parità con l'azienda. Nel caso in cui, ovviamente, il rapporto di lavoro nascondesse una collaborazione coordinata e continuativa o un rapporto di lavoro subordinato, il lavoratore potrà ovviamente provarlo e conseguentemente richiedere le tutele scaturenti dal *genus* rivendicato. La sua domanda, però, dovrà misurarsi con le comuni regole in tema di riparto dell'*onus probandi* (secondo un meccanismo processuale già noto e collaudato in giurisprudenza in virtù di anni di contenzioso precedente all'introduzione nel nostro ordinamento dei contratti di collaborazione a progetto).

4.4. Esclusione delle *start-up* dall'ambito di applicazione della normativa in materia di contratto a progetto

Executive Summary

Con la presente proposta, suggeriamo di escludere le *start-up* dall'ambito di applicazione della normativa in materia di contratto a progetto di cui agli artt. 61 e ss. della Legge del 10 settembre 2003 n. 276.

Caratteristiche dell'intervento

- Beneficiari: *start-up* innovative come definite e regolate dal D.L. 179/2012
- Semplicità: elevata
- Efficacia: elevata
- Riduzione di gettito per l'Erario: media

Modalità attuative

Emanazione della seguente disposizione legislativa:

«All'art. 61 della Legge del 10 settembre 2003 n. 276 si aggiunga al comma terzo una disposizione del seguente tenore: "Sono altresì escluse dal campo di applicazione del presente capo le attività di collaborazione coordinata e continuativa rese a favore di "start-up innovative" di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 coordinato con la L. di conversione n. 221 del 17 dicembre 2012 (recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese")».

Descrizione dell'intervento

Con l'espressione collaborazioni coordinate e continuative si fa riferimento, come noto, a forme di lavoro autonomo caratterizzate dalla natura prevalentemente personale della prestazione, dalla continuità e dalla coordinazione con l'attività di un committente.

Tale strumento contrattuale ha avuto ampissima diffusione nel mercato del lavoro, tuttavia, per anni, è stato usato per eludere la normativa in materia di lavoro subordinato.

Al fine di scongiurare l'abuso di tale forma giuridica per la regolazione di rapporti diversi da quelli di effettiva para-subordinazione, è stata introdotta una forma contrattuale specifica, quella del lavoro a progetto.

Il contratto a progetto è disciplinato dagli artt. 61 e ss. D.Lgs. n. 276/2003 in esecuzione di quanto previsto all'art. 4 della L. n. 30/2003, ma la normativa è stata recentemente riformata dall'art. 1 commi 23-27 della c.d. Legge Fornero (L. n. 92/2012). Tale legge è intervenuta sull'intero assetto ed impostazione della disciplina definitoria e sanzionatoria in materia, recependo principi di formazione giurisprudenziale di carattere restrittivo.

Attualmente, infatti, tale modalità contrattuale è soggetta a stringenti vincoli formali e sostanziali, soprattutto concernenti i requisiti contenutistici del progetto (art. 62 D.Lgs. n. 276/2003), alla cui violazione è connessa la sanzione di cui all'art. 69 della stessa legge, ossia la conversione automatica del contratto in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il nuovo art. 62 D.Lgs. n. 276/2003 sancisce, appunto, che la prestazione lavorativa richiesta dal committente al collaboratore debba essere specificata e circoscritta preventivamente all'atto della sottoscrizione.

In particolare, la suddetta disposizione statuisce che il progetto: a) deve essere funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale; b) non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente; c) non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi.

Implicito precipitato di tali requisiti è rappresentato dal fatto che al committente è preclusa ogni possibilità di intervento unilaterale sul contratto nonché di modifica successiva alla sottoscrizione. Di fatto, ciò significa che egli è impossibilitato a conformare, integrare, adeguare le sue richieste - il suo progetto - ad eventuali mutamenti sopravvenuti. Non solo. Il committente non può neppure modificare o sostituire le modalità attraverso le quali la prestazione viene adempiuta.

La sanzione prescelta dal Legislatore, tanto gravosa per il committente nelle sue conseguenze, è evidentemente finalizzata a scoraggiare ogni tentativo di eludere la normativa in materia di rapporto di lavoro subordinato.

Di converso, si palesa con altrettanta evidenza la contrapposizione tra il concetto di progetto lecito voluto dalla riforma suddetta (specifico, rigido e preconfezionato) con l'attività posta in essere da società *start-up*, difficilmente contenibile nelle rigide maglie di un progetto pre-determinato.

I fondatori di *start-up* cercano di collocarsi in un mercato difficile, spesso anche senza un'esperienza forte alle spalle. Essi hanno bisogno di crescere avvalendosi molto spesso di collaboratori dotati di esperienza, con i quali vengono instaurate relazioni paritarie: *l'instauranda* collaborazione molto difficilmente potrà ricondursi ad un progetto, ma altrettanto difficilmente sarà riconducibile al *genus* della subordinazione.

Rispetto a tale fenomeno la stringente normativa in tema di collaborazioni a progetto appare senza dubbio penalizzante e risulta per contro evidente l'opportunità che per le *start-up* innovative continuino a risultare stipulabili contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

4.5. Estensione dei presupposti di legittimità per l'utilizzo di prestazioni occasionali autonome rese a favore di start-up

Executive Summary

Con la presente proposta, suggeriamo di intervenire sulla normativa in materia di prestazioni occasionali autonome prevista dall'art. 61 comma 2 della Legge del 10 settembre 2003 n. 276. In particolare, si propone di estendere i presupposti di legittimità di carattere temporale e di ammontare del compenso previsti ex lege per l'utilizzo di queste prestazioni.

Caratteristiche dell'intervento

- Beneficiari: start-up
- Semplicità: elevata
- Efficacia: elevata
- Riduzione di gettito per l'Erario: media

Modalità attuative

Emanazione della seguente disposizione legislativa:

«All'art. 61 della Legge del 10 settembre 2003 n. 276 è aggiunto il seguente comma 2-ter avente il seguente tenore: "In materia di prestazioni occasionali autonome rese in favore di società start-up il limite di 30 giorni di cui al comma 2 è aumentato a 90 e il massimale del compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare dal lavoratore è aumentato da 5.000,00 euro a 10.000,00 euro"».

Descrizione dell'intervento

Il prestatore di lavoro autonomo occasionale è il lavoratore che svolge a favore di un committente un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, senza alcun coordinamento e/o continuità con la struttura organizzativa del committente stesso.

Requisito funzionale chiave di questa formula lavorativa è rappresentato, diversamente da quanto accade nei casi di collaborazioni coordinate e continuative, dal fatto che il lavoratore assume una obbligazione che prescinde dall'inserimento funzionale del lavoratore nell'organigramma aziendale.

Tale formula contrattuale trova il suo archetipo nella disciplina del contratto d'opera di cui all'art. 2222 e ss. c.c., ma i presupposti di legittimità per il suo utilizzo sono descritti all'art. 61 comma 2 della Legge del 10 settembre 2003 n. 276.

Si tratta di uno strumento contrattuale flessibile che si caratterizza per l'assenza di qualsiasi vincolo formale e sostanziale, tanto è vero che non è richiesta la sussistenza di un accordo scritto fra le parti, è acausale ed il collaboratore occasionale non è tenuto all'apertura di una partita IVA o ad essere iscritto a qualsivoglia albo professionale. Unico onere previsto ex lege a carico del prestatore consiste nell'obbligo di presentazione al committente una ricevuta per prestazione occasionale. Conseguentemente, il committente verserà, per conto del collaboratore occasionale, una ritenuta d'acconto sul compenso pari al 20%.

Nonostante si tratti di uno strumento contrattuale interessante per i datori di lavoro, in quanto, si ribadisce, trattasi di un istituto acausale e facilmente adattabile ai più diversi contesti aziendali, i requisiti richiesti dalla norma sono tali da consentirne un utilizzo fortemente limitato.

L'art. 61 comma 2 della Legge del 10 settembre 2003 n. 276, infatti, specifica che sono prestazioni lavorative occasionali quelle che non superano la durata di 30 giorni nel corso dell'anno solare (ovvero limitatamente all'ambito dei servizi di cura e assistenza della persona non superino le 240 ore) nonché l'importo complessivo di 5.000,00 euro di compensi. In caso di superamento dei limiti quantitativi suddetti, la norma prevede che al rapporto lavorativo siano applicabili le disposizioni in materia di contratto a progetto.

E' di tutta evidenza come l'utilizzo di uno strumento contrattuale connotato da tali margini di flessibilità possa giovare soprattutto all'attività delle società di più recente costituzione come le *start-up*. Tali società, infatti, possono facilmente trovarsi nelle condizioni di dover predisporre adattamenti all'organico aziendale in relazione alle eventuali *insorgende* necessità. L'utilizzo di tipologie contrattuali come quella in oggetto costituisce, quindi, un presupposto imprescindibile perché queste giovani società possano massimizzare ogni attività in termini di efficacia.

Per questa ragione, qualora il committente sia una *start-up*, sembra opportuno intervenire sui presupposti di legittimità sopra citati. Nello specifico, si propone di elevare i limiti temporali previsti rispettivamente da 30 a 90 giorni e portare da 5.000,00 euro a 10.000,00 euro il massimale del compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare dal lavoratore. L'intervento proposto, permetterebbe, infatti, a queste società di far fronte ad esigenze occasionali sopravvenute, con strumenti vantaggiosi in termini economici, rapidamente, accrescendo contestualmente le possibilità occupazionali degli individui.



Associazione Italiana degli investitori Informali in Rete
Italian Business Angels Network Association

IBAN - Associazione riconosciuta con personalità giuridica
Via Ampère 61/A - 20131 Milano
Tel. +39 02.30516049 - Fax. +39 02.30516060
segreteria@iban.it - www.iban.it